SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 marzo 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. **35**.

Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, l'articolo 2 e l'Allegato B;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1992, di recepimento della direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 6 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 2000, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2000/18/CE relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose, con il quale sono state emanate le norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, di attuazione della direttiva 2006/87/CE, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nel previsto termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.

2. Il presente decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato:

a) mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;

b) mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;

c) mediante traghetti che effettuano soltanto l'attraversamento di una via navigabile interna o di un porto;

oppure

d) interamente all'interno del perimetro di un'area chiusa.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;

b) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;

c) ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;

d) veicolo: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote ed avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili ed i trattori

agricoli e forestali, purché non viaggino ad una velocità superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose;

e) vagone: qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo di propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari ed è utilizzato per il trasporto di merci;

f) unità navale: qualsiasi nave o galleggiante atta alla navigazione marittima o alla navigazione interna, ivi compreso il traghetto quale definito dall'articolo 1, comma 1, numero 34), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

g) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3.

Disposizioni generali

1. Fatte salve le norme generali relative all'accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose, il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2.

2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1, lettere *c)* e *d)*, e 7 del presente decreto, nonché ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne è fatto divieto:

a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009, restando inteso che i termini: «parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno;

b) nell'allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2009;

c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011, così come l'articolo 3, lettere *f)* ed *h)*, l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, nei quali i termini: «parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno.

Art. 4.

Paesi terzi

1. Il trasporto di merci pericolose tra lo Stato nazionale ed i Paesi terzi rispetto alla Comunità europea è autorizzato a condizione che esso sia conforme alle disposizioni stabilite nell'ADR, nel RID e nell'ADN, qualora non venga diversamente autorizzato con le modalità previste dagli articoli 6, 7 e 8.

Art. 5.

Recepimento modifiche all'ADR, al RID ed all'ADN

1. Con provvedimento dell'amministrazione, sono recepite le direttive comunitarie concernenti adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna recanti modifiche:

a) degli allegati A e B dell'ADR;

b) dell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF; e

c) dei regolamenti allegati all'ADN.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

1. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformità alle norme vigenti.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-*bis*. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministe-

ro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:

a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività;

b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.»;

e) ai commi 9, 9-*bis* e 9-*ter* le parole: «Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2»;

f) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente.».

2. All'espletamento delle attività autorizzative di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comma 4-*bis*, quale introdotto dal comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto è sostituito dal seguente:

«Art. 35 — 1. Ai fini del trasporto su ferrovia sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate nel regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all'allegato I dell'appendice C della convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, e successive modificazioni.

2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su ferrovia, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli ferroviari sono regolate dagli allegati all'accordo di cui al comma 1, recepiti nell'ordinamento in conformità alle normative vigenti.

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su ferrovia è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada rotabile, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli ferroviari, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono altresì essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su ferrovia, materia ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.

5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.

6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:

a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività;

b) merci pericolose destinate al trasporto locale su tragitti debitamente designati del territorio nazionale, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite.

8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizza-

zione è punito con l'ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi.

9. Il vettore che vìola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli, delle cisterne o contenitori che trasportano merci pericolose, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. Alle stesse sanzioni amministrative è soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma 4 che impongono disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose.

10. Il vettore che vìola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro.

11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che vìola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.

12. Lo speditore o il trasportare che vìolano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.

13. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorità amministrativa competente è il Prefetto del luogo ove la violazione è accertata.».

2. All'espletamento delle attività autorizzative di cui al comma 5 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificato dal comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

3. I proventi delle ammende irrogate ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, come modificato dal comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 8.

Disciplina del trasporto per via navigabile interna delle merci pericolose

1. Ai fini del trasporto per via navigabile interna sono considerate merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. La circolazione delle unità navali che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su via navigabile interna, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio su unità navali sono regolate dagli allegati all'accordo di cui al comma 1.

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su vie di navigazione marittima è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su via navigabile interna, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato su via navigabile interna mediante unità navali, purché non relative alla costruzione delle stesse. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono altresì essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su via navigabile interna, merci ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.

5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.

6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:

a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività;

b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.

8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con l'ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi.

9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica delle unità navali, delle cisterne o contenitori che trasportano merci pericolose, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sulle unità navali, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. Alle stesse sanzioni amministrative è soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma 4 che impongono disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose.

10. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro.

11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.

13. Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del ADN sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.

14. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorità amministrativa competente è il prefetto del luogo ove la violazione è accertata.

15. All'espletamento delle attività autorizzative di cui al comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

16. I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, sono versati all' entrata del bilancio dello Stato.

17. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.

Art. 9.

Ulteriori limitazioni in caso di incidente

1. Qualora a seguito di un incidente le disposizioni in materia di sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i rischi inerenti alle operazioni di trasporto, e sussistano ragioni di urgenza, limitazioni ulteriori possono essere adottate con provvedimento dell'amministrazione, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed eventuali altri Ministeri interessati, ciascuna secondo i profili di specifica competenza, previa mera notifica alla commissione.

Art. 10.

Disposizioni transitorie aggiuntive

1. Le norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive, di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE, sono adottate con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Le disposizioni contenute negli allegati all'ADR, RID, ADN e successive modificazioni, in merito all'uso delle lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto limitatamente al territorio nazionale; tuttavia, per dette operazioni, con motivato parere può essere autorizzato, in aggiunta alla lingua italiana, l'uso di lingue diverse da quelle contemplate nei sopra citati allegati.

Art. 11.

Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose

1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN.

2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.

3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.

4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN.

5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l'attività dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osser-

vanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione è successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed è consegnata al legale rappresentante dell'impresa.

6. Il legale rappresentante conserva le relazioni di cui al comma 5 per cinque anni.

7. La relazione di incidente redatta dal consulente ai sensi dell'ADR, RID, ADN è trasmessa entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'incidente medesimo al legale rappresentante dell'impresa e per il tramite degli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

8. Il certificato di formazione professionale di cui all'ADR, RID, ADN è rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito del superamento dell'esame di cui al comma 9.

9. L'esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto si svolge secondo le modalità previste dal capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell' ADN.

10. Con provvedimento dell'amministrazione sono dettate le disposizioni applicative relative agli esami di cui al comma 9, con particolare riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, ai sensi del capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell'ADN.

11. Con provvedimento dell'amministrazione è individuato il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti e la durata della nomina stessa.

12. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle tariffe posti a carico dei candidati all'esame di primo rilascio, aggiornamento per l'integrazione ed aggiornamento quinquennale, nonché per il rilascio del relativo certificato di formazione professionale, per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 11 e per i compensi di cui al comma 12, sulla base della copertura dei costi effettivi del servizio prestato. L'importo delle tariffe di cui al presente comma è rideterminato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ogni due anni. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al primo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo. Nelle more dell'adozione del decreto tariffe di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 settembre 2000, n. 129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2000.

14. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

15. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.

Art. 12.

Sanzioni relative al consulente alla sicurezza

1. Il legale rappresentante dell'impresa che víola le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.

2. Il legale rappresentante dell'impresa che víola le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

3. Il consulente che non redige le relazioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.

4. Il consulente che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, relativi alla trasmissione delle relazioni di cui agli stessi commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai consulenti per la sicurezza è affidata agli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competenti.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono irrogate dal prefetto ed i relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 13.

Qualificazione di figure professionali previste dalla normativa ADR, RID e ADN

1. Le attività di riconoscimento degli esperti per l'esecuzione delle prove sulle cisterne previste dalla normativa ADR, RID e ADN è effettuata da una commissione nominata con decreto dell'amministrazione, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. Le attività relative alla classificazione di prodotti pericolosi di competenza dell'autorità competente, secondo quanto stabilito dagli allegati ADR, RID e ADN, è effettuata da una commissione, nominata con provvedimento dell'amministrazione, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. Le attività di approvazione e monitoraggio di organismi di controllo per la valutazione di conformità, i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo, secondo quanto stabilito dall' ADR, RID e ADN, sono effettuate da una commissione nominata con provvedimento dell'amministrazione, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

4. Gli importi delle tariffe per l'espletamento delle attività di verifica di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per il funzionamento delle commissioni di cui ai medesimi commi, sono a carico dei soggetti richiedenti e sono stabiliti con decreto dell'amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della copertura dei costi effettivi del servizio prestato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'importo delle tariffe di cui al presente comma è rideterminato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ogni due anni. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al primo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per le vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.

Art. 14.

Abrogazione di norme precedentemente in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE trasposte nell'ordinamento interno con i sotto elencati decreti:

a) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, di recepimento della direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto;

b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera *d)*, e 2, comma 5;

c) decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 13, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente decreto.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi oneri o maggiori oneri, a carico della finanza pubblica.

2. I proventi delle ammende e delle sanzioni versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 8, comma 16, sono riassegnati, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e trasporti*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARONI, *Ministro dell'interno*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FAZIO, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2008/68/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2008, n. L 260.

— L'art. 1, commi 1 e 3, l'art. 2 e l'allegato B, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. (*Omissis*).

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.».

«Allegato *B*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);

2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;

2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della comunità;

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione);

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;

2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 1996, n. 282, S.O.

— La direttiva 94/55/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 12 dicembre 1994, n. L 319.

— Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale G.U.C.E. 24 dicembre 1996, n. L 335.

— La direttiva 96/49/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 17 settembre 1996, n. L 235.

— La direttiva 96/87/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 1996, n. L 335.

— Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2000, n. 52.

— La direttiva 96/35/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 19 giugno 1996, n. 145.

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2000, n. 144.

— La direttiva 2000/18/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 19 maggio 2000, n. L 118.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2009, n. 66, S.O.

— La direttiva 2006/87/CE, è pubblicata nella G.U.U.E. 23 settembre 2008, n. L 255.

Note all'art. 2:

— L'art. 1, comma 1, n. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1992, n. 17, S.O, così recita:

«Art. 1 *(Denominazioni e definizioni)*. — 1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della convenzione:

1) – 33) (*Omissis*).

34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote;».

Note all'art. 3:

— Per l'art. 168, del decreto legislativo n. 285 del 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O., si veda nelle note all'art. 6.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1980, n. 314.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 168 (*Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi*). — 1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli Allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformità alle norme vigenti.

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.

4-bis. *A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.*

5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.

6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:

a) *il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività;*

b) *merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.*

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.

8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369.

8-*bis*. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9. *Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2* ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 373 a euro 1.498. *A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente.*

9-*bis*. *Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2* ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 373 a euro 1.498.

9-*ter*. *Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2* ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 599.

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9.».

Note all'art. 8:

— L'art. 5, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1963, n. 27, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 1966, n. 112, così recita:

«Art. 5. Il trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantità e delle materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi, autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la marina mercantile.

Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli trasporti occasionali di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che non ecceda i valori che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. In tali casi, prima dell'esecuzione del trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al medico provinciale delle Province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.

Singoli trasporti di materie fissili speciali, in qualsiasi quantità, e di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda il limite fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro interessato.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti non esimono il vettore dall'osservanza delle vigenti norme sulla disciplina dei trasporti.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea dell'energia atomica.

Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive di cui al comma precedente, il trasporto delle dette materie deve essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della marina mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche delle norme di protezione sanitaria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che risultino applicabili.».

— L'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1995, n. 136, S.O., così recita:

«Art. 21 (*Trasporto di materie radioattive*). — 1. Per il trasporto delle materie di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni, effettuato in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorché avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilità e disponibilità, restano ferme le disposizioni ivi contenute. Nelle autorizzazioni previste da dette disposizioni, rilasciate sentiti l'ANPA e il Ministero dell'interno, possono essere stabilite particolari prescrizioni definite dall'ANPA.

2. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA, sono emanate le norme regolamentari per i diversi modi di trasporto, anche in attuazione delle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia di trasporto di merci pericolose.

3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione delle materie trasportate. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le modalità, i termini di compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonché gli eventuali esoneri.».

— Il capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O., così recita:

«Le sanzioni amministrative.».

Note all'art. 10:

— Per la direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Per le direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE, si veda nelle note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 e 4 febbraio 2000, n. 40, si veda nelle note alle premesse.

10G0049

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 2010.

Nomina della dott.ssa Daniela Santanchè a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto l'art. 15, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La dott.ssa Daniela Santanchè è nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio del Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 307

10A02971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 2010.

Nomina dell'on. Laura Ravetto a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto l'art. 15, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. Laura Ravetto è nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio del Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 309

10A02972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 2010.

Nomina del sen. Andrea Augello a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto l'art. 15, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il sen. Andrea Augello è nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio del Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 308

10A02973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 2010.

Nomina del sen. Guido Viceconte a Sottosegretario di Stato all'istruzione, all'università e alla ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto l'art. 15, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il sen. Guido Viceconte è nominato Sottosegretario di Stato all'istruzione, all'università e alla ricerca.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 306

10A02974

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Hoss Christof, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Hoss Christof, nato a Colonia (Germania) il 15 maggio 1972, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e all'esercizio della professione di ingegnere, sez. A;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che, l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur (Dipl-Ing.)», presso la «Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen» in data 28 febbraio 2001;

Visto il conforme parere delle Conferenze di servizi dell'8 febbraio 2008 e del 29 gennaio 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Preso atto che, il sig. Hoss Christof ha richiesto il riconoscimento per tutti e tre i settori;

Considerato che, per i settori industriale e dell'informazione non sussiste corrispondenza alcuna tra la formazione prodotta dall'istante e quella che viene richiesta all'ingegnere italiano industriale e dell'informazione;

Ritenuto che, la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile-ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa nella seguente materia (scritta e orale): 1) impianti tecnici nell'edilizia e territorio (solo orale); 2) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di 6 (sei) mesi;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Hoss Christof, nato a Colonia (Germania) il 15 maggio 1972, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

La domanda per i settori industriale e dell'informazione è rigettata;

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) impianti tecnici nell'edilizia e territorio; (solo orale) 2) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di 6 (sei) mesi.

Roma, 19 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore - civile ambientale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A02751

DECRETO 19 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mamaliga Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Mamaliga Angela, nata a Vorniceni (Repubblica Moldava) il 23 giugno 1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Biolog», conseguito nella Repubblica Moldava, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diploma de Biolog specializarea biologia» conseguito presso l'«Universitatea de Stat din Moldova» in data 11 giugno 1994;

Preso atto che il titolo accademico di «Diploma de Biolog specializarea biologia» nella Repubblica Moldova è condizione necessaria e sufficiente per l'accesso e l'esercizio della professione di biologo;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione della richiedente risulta completa ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi - Sezione A, e l'esercizio della professione in Italia;

Decreta:

Alla sig.ra Mamaliga Angela, nata a Vorniceni (Repubblica Moldava) il 23 giugno 1972, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di biologo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 19 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A02752

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2010.

Modifica dei PP.D.G. 2 marzo 2007, 21 settembre 2007, 10 dicembre 2007, 16 gennaio 2009 e 4 marzo 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della associazione no profit «Associazione equilibrio & R.C.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 2 marzo 2007, 21 settembre 2007, 10 dicembre 2007, 16 gennaio 2009 e 4 marzo 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione no profit «Associazione equilibrio & R.C.», con sede legale in Bologna, via Curiel n. 3/C, partita I.V.A. n. 01849121205, e codice fiscale n. 92049780379, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 7 dicembre 2009 prot. m dg DAG 11 dicembre 2009, n. 154591.E con la quale l'avv. Roberto Cesarano, nato a Budrio (Bologna) il 29 gennaio 1962, in qualità di legale rappresentante dell'associazione noprofit «Associazione equilibrio & R.C.», chiede l'inserimento di tre ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

avv. Barna Aurelia nata a Tortorici (Messina) il 25 settembre 1958;

dott. Gamberini Samantha nata a Bologna il 20 luglio 1972;

prof. Vigoriti Vincenzo nato a Firenze il 26 febbraio 1941,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.D.G. 2 marzo 2007, 21 settembre 2007, 10 dicembre 2007, 16 gennaio 2009 e 4 marzo 2009, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione no profit «Associazione equilibrio & R.C.», con sede legale in Bologna, via Curiel n. 3/C, partita I.V.A. n. 01849121205, e codice fiscale n. 92049780379, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di tre ulteriori unità nelle persone dell'avv. Barna Aurelia nata a Tortorici (Messina) il 25 settembre 1958, del dott. Gamberini Samantha nata a Bologna il 20 luglio 1972 e dal prof. Vigoriti Vincenzo nato a Firenze il 26 febbraio 1941.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A02779

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2010.

Modifica del P.D.G. 16 giugno 2008 di accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della associazione «e. school» Associazione culturale e linguistica, in Cosenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.D.G. 16 giugno 2008 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «e. school» Associazione culturale e linguistica, con sede legale in Cosenza, via Monte San Michele n. 30/32, codice fiscale 98052330788, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera a) e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze del 27 novembre 2009 prot. m dg DAG, 18 dicembre 2009 n. 158024.E e 22 dicembre 2009 prot. m dg DAG, 12 gennaio 2010 n. 3423.E con le quali la dott.sa Stano Roberta nata a Cosenza il 18 febbraio1964,

in qualità di legale rappresentante dell'associazione «e. school» Associazione culturale e linguistica, chiede l'inserimento di quattro ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

avv. D'Amico Vincenzo nato a Cosenza il 2 febbraio 1962;

avv. Fava Claudia nata a Cosenza il 7 febbraio 1967;

prof. Sbordone Francesco nato a Napoli il 20 maggio 1969;

avv. Torchia Francesco nato a Cosenza il 20 marzo 1968,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica del P.D.G. 16 giugno 2008 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «e. school» Associazione culturale e linguistica, con sede legale in Cosenza, via Monte San Michele n. 30/32, codice fiscale 98052330788, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera a) e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di quattro ulteriori unità nelle persone dell'avv. D'Amico Vincenzo nato a Cosenza il 2 febbraio 1962, dell'avv. Fava Claudia nata a Cosenza il 7 febbraio 1967, del prof. Sbordone Francesco nato a Napoli il 20 maggio 1969 e dall'avv. Torchia Francesco nato a Cosenza il 20 marzo 1968.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A02780

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2010.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 febbraio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 10172 del 5 febbraio 2010, che ha disposto per il 15 febbraio 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 10172 del 5 febbraio 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a 0,983. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,013.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,739 ed a 1,977.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A02976

DECRETO 26 febbraio 2010.

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari erariali a favore dei soggetti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DPC/CG/0015182 del 25 febbraio 2010 con la

quale, a seguito dell'attività istruttoria svolta, in particolare presso le province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, è stato trasmesso l'elenco dei soggetti danneggiati dall'ondata di maltempo verificatasi nel periodo dal 20 dicembre 2009 al 10 gennaio 2010;

Ritenuta la necessità di sospendere, per i soggetti indicati nel suddetto elenco, i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari aventi scadenza nel periodo dal 20 dicembre 2009 al 30 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'elenco predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la protezione civile, e allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono sospesi dal 20 dicembre 2009 al 30 aprile 2010 i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei tributi erariali. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. La sospensione non opera relativamente agli adempimenti e ai versamenti da effettuare in qualità di sostituto d'imposta. Gli adempimenti i cui termini scadono nel periodo di sospensione sono effettuati entro il 31 maggio 2010; i versamenti scadenti nel medesimo periodo di sospensione sono effettuati entro il 16 giugno 2010, ovvero in sette rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

Le imprese interessate, così come indicate dalle Amministrazioni Comunali, sono tutte ricadenti nel territorio comunale di Villafranca in Lunigiana, e sono le seguenti:

- P. Iva 01075980456

  Ditta individuale ADORNI GABRIELE di Adorni Gabriele, cod. fisc DRN GRL 83D20 D629M con sede in Villafranca in L. via A. Moro 25 – 54028 – MS –
  Danni subiti **€80.000,00 (ottantamila)**

- P. Iva 02028240220

  Caffetteria Gelateria Iceberg, di Ferrari Sonia, cod. fisc. FRR SNO 73S60 F187D con sede in Villafranca in L. via A. Moro 57 – 54028 – MS –
  Danni subiti **€ 2.500,00 (duemilacinquecento)**

- P. Iva 01338070467

  Ditta individuale Commercio su aree pubbliche di Garibaldi Alessandro, cod. fisc GRB LSN 63L02 L833F con sede in Villafranca in L. via delle Piscine 27 – 54028 – MS –
  Danni subiti **€ 6.000,00 (seimila)**

PROVINCIA DI LUCCA - AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE

Aggiornato al 17/02/2010

N.	Cognome	Nome	Partita IVA / Codice Fiscale	Località	Comune	Indirizzo	Telefono 1	Telefono 2
1	Az.Ag. Valgiano	Tucci Carlo	TCCCRL46E06E715M	Valgiano	Capannori			
2	Az.Ag.La Badiola		01211030463	Ponte a Moriano	Lucca			
3	Az.Ag.S.Alessio	Francesconi Angelo	01631160460	Monte S.Quirico	Lucca	via prov.le per s.alessio	0583 330350	
4	Becheroni	Agostino	BCHGTN61C15B648W	Capannori	Capannori	via dei cani 72/a	0583 429170	
5	Bianucci	Andrea	BNCNDR75E08E715K	S.Salvatore	Montecarlo	via del fosso 2	328 9469696	
6	Bianucci	Remo	TGNDLA47C60B648K	Loc.Piano	Altopascio			
7	Bontà	Olimpia	BNTLMP33R55L522I	Marginone	Altopascio	bozzo alla rena 30	349 6658268	
8	Cardella	Pietro	CRDPTR32R13B648J	Marlia	Lucca	via dei biccelli 44		0583 309787
9	Carmignani	Remo	CRMRME42H28F452W	Michi	Altopascio	michi 20	0583 286360	
10	Carrara	Claudio	CRRCLD67S04G491C	Capannori	Capannori	via pezzini 55	349 8096739	
11	Carrara	Simonetta	CRRSNT56L61F452K	S.Salvatore	Montecarlo	via del molino 43	347 3227375	
12	Caselli	Saverio	CSLSVR57S26E715A	Lammari	Capannori	via travera, 117/A		0583 961085
13	Cerri	Roberto	CRRRRT69L04B455J	Lido di Camaiore	Camaiore	via delle giunchiglie 12	333 6263815	
14	Chiavacci	Marco	CHVMRC44D30G491O	Marginone	Altopascio			
15	Ciabattari	Monica		Colognora di Compito	Capannori	via di colognora 17	338 9661298	
16	Cioni	Manuela	CNIMNL59H59Z133Y	Gragnano	Capannori	via pesciatina 8962	0583 974251	
17	Conforti	Ugo	CNFGUO55A26E715I	Marlia	Capannori	via lombarda 44/b	340 7522496	
18	D'Alessandro	Luisa	DLSLSV38S65B455R	Lucca	Lucca			
19	De Girolamo	Angela	DGRNGL45C47D459I	Michi	Altopascio	michi 53/a	328 1251499	
20	De Girolamo	Carmina	DGRCMN49P55D459B	Marginone	Altopascio	michi 10	0583 286027	
21	De Lisa	Luca	DLSLCU78R28E715Z	Spianate	Altopascio	loc. birindelli 11	339 2300848	
22	De Lisa	Michele	DLSMHL46T19I451N	Spianate	Altopascio	loc. birindelli 14	329 4760699	
23	De Marco	Rosa	DMRRSO51M43H165J	Spianate	Altopascio	loc. riatri 21	333 9591071	
24	De Marco	Teresa	DMRTRS64A59H165Q	Marginone	Altopascio	loc piaggia 10	340 3600646	
25	De Marco	Teresa	DMRTRS64A59H165Q	Marginone	Altopascio	loc piaggia 10	340 3600646	
26	Del Bontà	Luciano	DLBLCN46R07G491H	S.Salvatore	Montecarlo	via colmata 1	0583 228296	
27	Del Piero	Laura	DLPLRA74A63G702Z	s.maria del giudice	Lucca	via di catro 575		????
28	Del Soldato	Andrea	DLSNDR82D29G628E	Massaciuccoli	Massarosa	Via Pietra a Pdule 4372/D	0584 969235	
29	Del Soldato	Elio	01642230468	Pietra a Padule	Massarosa	Via Stilli, 6	0584 969197	
30	Del Soldato	Vando	DLSVND66R28L833I	Pietra a Padule	Massarosa	Pietra a Padule	349 7621181	
31	Di Giulio	Maria Rosa	DGLMRS63R66F679U	Vecchiano	Vecchiano			
32	Fattoria Badia Pozzeveri		RMNRMN62T18A561C	Badia	Altopascio			
33	Favilla vivai	vivai	01697470464	Picciorana	Lucca	via di picciorana		
34	Fedi	Rossano	FDERSN62H07F035K	Massarosa	Massarosa			
35	Fiori	Annamaria	FRINMR36M57C236T	Piano di Riana	Fosciandora	Piano di Riana 18	0583 662119	
36	Francesconi	vivai		Fagnano	Lucca	via pisana 3066		

N.	Cognome	Nome	Partita IVA / Codice Fiscale	Località	Comune	Indirizzo	Telefono 1	Telefono 2
37	Francesconi Orlando e figli		00287610463	Lucca	Lucca	via t.bandettini trav.XI, 77	0583 582793/4	
38	Frantoio Compitese	Filippi angelo	FLPNGL59P07G648W	Pieve di Compito	Lucca	via di tiglio 609	0583 907898	
39	Frediani	Gianfranco	FRDGFR41M01A241G	S.Salvatore	Montecarlo	via mattonaia 22/a	0583 22494	
40	Frediani	Marilena	FRDMLN55B58F035A	Massarosa	Massarosa			
41	Ghilarducci	Angela	GHLNGL45C69L833V	Massarosa	Massarosa			
42	Giambastiani	Pierina	02056750462	Segromigno in Monte	Capannori			
43	Giambastiani	vivai	02056750462	Segromigno in Piano	Capannori	via delle ville 627		0583 928265
44	Giannini	Elena	GNNLNE68S55F035C	Massarosa	Massarosa	via dei cavalli, 96		347 1785336
45	Giasolli	Franco	GSLFNC63E01A241W	Loc.Piano	Altopascio			
46	Giorgi	Attilio	GRGTTL46H11B648H	Gragnano	Capannori	via dei pezzini 33		0583 975917
47	Giovannetti	Paolo Mario	GVNPMR68A29E715G	S.Ginese	Capannori	via della francese 9	?	
48	Giovannetti	Paolo Mario	GVNPMR68A29E715G	S.Ginese	Capannori			
49	Giulianetti	Adelina	GLNDLN47E53C996U	Fossanuova	Porcari	via fossanuova 127		????
50	Giusti	Massimiliano	GSTMSM69P27F452X	S.Salvatore	Montecarlo	via ponte in canneto 12	0583 22105	
51	Il casone 1729 Srl		01794630465	Pian di Mommio	Massarosa	via delle fonti 369		
52	Lari	Aldo	LRALDA37A07A241D	S.Salvatore	Montecarlo	via ponte in canneto 49	0583 22055	
53	Lavorini	Enrico	LVRNRC51S22A241U	Ponte alla ciliegia	Altopascio	loc. riccomi 18	0583 286101	
54	Licheri	Marco	01649210463	Spianate	Altopascio	loc. martinoni 6	0583 20646	
55	Lorenzi	Cristian	01667910465	Crocette	Gallicano	Crocette, 3	0583 767013	
56	Lunardi	Danila	LNRDNL51E64F035P	Massarosa	Massarosa			
57	Marcucci	Giampiero	MRCGPR52H09B648C	Diaccio	Porcari	via diaccio 39	347 8061007	
58	Martinelli	Massimo	MRTMSM58C08A241J	Lammari	Capannori	via delle ville 182		0583 962143
59	Martinelli	Paolino	01633010465	Lammari	Capannori			
60	Massarosa Frutta	Righini Monica	01450560469	Massarosa	Massarosa			
61	Michelini	Giacomo		Camigliano	Capannori	via Tofori 179	0583 927470	
62	Milani	Paolo	MLNPLA67S07D612N	S.Salvatore	Montecarlo	0583 229603		335 6091913
63	Monte d'oro	az. Agr.	01977510468	Pian di Mommio	Massarosa			
64	Monti Vivai	vivai	01096400468	Tempagnano	Lucca	vias per picciorana 563	0583 998115/6	
65	Nannizzi	Giovanni	NNNGNN46M09E715Z	S.Michele di Moriano				
66	Olivi	Stefano	01772990469	Stiava	Massarosa	via del paduletto 66		335 6243601
67	Orlandi	Adriano	RLNDRN61S02L833G	Torre del Lago	Viareggio	via alfano 31		0584 350457
68	Pacini	Nadia	01873950461	S.Salvatore	Montecarlo	via anguillara 3	338 2474497	
69	Pantera	Aldo Giulio	PNTLGL38A14B648C	Gragnano	Capannori	via pesciatina 739	0583 975830	
70	Paoli	Mauro	PLAMRA70C11E715P	Segromigno in Piano	Capannori	via bocchi 366	348 3025422	
71	Papini	Fabrizio	PPNFRZ85P08G491Q	???	???	via provinciale lucchese	Uzzano	338 6426777
72	Pasquinelli	Luca	01887930467	Montecarlo	Montecarlo	via mattonaia 19	347 3491322	
73	Pasquinelli	Pasqualino	PSQPQL61A06F205K	Michi	Altopascio	Loc. Michi	335 6654069	
74	Petrini	Giuseppe	PTRGPP62M26B648P	Marlia	Capannori	viale europa 150	0583 407497	

N.	Cognome	Nome	Partita IVA / Codice Fiscale	Località	Comune	Indirizzo	Telefono 1	Telefono 2
75	Pippi	Giuseppe	999GPP58L14G491A	S.Salvatore	Montecarlo	via anguillara 4	337 850009	
76	Pistoresi	Marco	01977510468	Pian di Mommio	Massarosa	via leone sbrana 25		333 3234035
77	Renucci	az. Agr.	RNCMNC73B59A657N	Mologno	Barga			
78	Rocchi	Franco	RCCFNC58D19E715X	Segromigno in Piano	Capannori	via selvette, 109	s.colombano	0583 920165
79	Rocchiccioli	Gianfranco	GLNDLN47E53C996U	Porcari	Porcari			
80	Rosellini	Felice	RSLFLC65T06G491K	Vorno	Lucca			
81	Rosellini	Rossella	RSLRSL54P58G491I	Vorno	Lucca			
82	Rugani	Alida	RGNLDA48L46E715X	S.Cassiano di Moriano	Lucca	via per corte cassandori 445/a	0583 578266	
83	Scally	Yosephine	SCLJPH54E66Z114P	Valdottavo	Borgo a Mozzano			
84	Seghieri	Ivano	SGHVNI64S08F452C	S.Salvatore	Montecarlo	via mattonaia 22	0583 22119	
85	Simonetti	Maria Assunta	SMNMSS60H52E715H	Aquilea	Lucca	via del colle di curcheta 135		0583 577691
86	Simonetti	Vincenzo	SMNVCN56E25E715F	Aquilea	Lucca	via del colle di curcheta 484		0583 577691
87	Spagnesi	Silvano	SPGSVN51C15F035I	Massarosa	Massarosa			
88	Spinola	Giovanni	SPNGNN23R53H501E	Quiesa	Massarosa	via sarzanese 3099		
89	Tenuta di Forci		06293540586	Pieve S.Stefano	Lucca	via pieve s.stefano 7165	0583 349007	
90	Tognetti	Adele	TGNDLA47C60B648K	Bozzo alla Rena	Altopascio			
91	Udoni	Loreno	DNULRN52M10B648M	Pieve di Compito	Capannori	via della pieve, 78		0583 977121
92	Vannino	Vannucci	VNNVNN63C06G713K	S.Piero in Campo	Montecarlo			
93	Vichi	Luigi	VCHLGU54R16L763B	Vergemoli	Vergemoli			
94	Villa S.Stefano			Pieve S.Stefano	Lucca	via della chiesa 398	0583 395231	

PROVINCIA DI LUCCA
Dipartimento Servizi tecnici
Servizio Viabilità, Lavori Pubblici, Protzione Civile e Patrimonio

EVENTI CALAMITOSI DICEMBRE 2009 - GENNAIO 2010

TABELLA 10 "RIEPILOGO GENERALE IMPRESE DANNEGGIATE"

Aggiornata al 25/02/2010

N°	CATEGORIA CCIAA	DENOMINAZIONE IMPRESA E FORMA GIURIDICA	INDIRIZZO SEDE LEGALE (completo di comune eprovincia)	Partita IVA o Codice Fiscale	COMUNE UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	INDIRIZZOUNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	DANNI A FABBRICATI €	DANNI A IMPIANTI €	DANNI A MACCHINARI €	DANNI A ATTREZZATURE €	DANNI A AUTOMEZZI €	DANNI A ARREDI €	DANNI A SCORTE (Prodotti finiti) €	DANNI A SCORTE (Prodotti semilavorati) €	DANNI A SCORTE (Materie prime) €	ALTRI DANNI €	TOTALE DANNI €	DATA INIZIO EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	DATA FINE EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	NOTE
1	commercio/ artigianato	Angioletti Orietta	Borgo a Mozzano, via del Brennero n.9	P.I. 02050540463	Borgo a Mozzano	Borgo a Mozzano, via del Brennero n.9										9.150,00 €	9.150,00 €			Altri danni: merce in conto lavorazione
2	commercio	Flotta Giovanni	Borgo a Mozzano , frazione Diecimo via lodovica 12	P.I.00858870462	Borgo a Mozzano	Borgo a Mozzano , frazione Diecimo via lodovica 12							€ 52.000,00				52.000,00 €	04/01/2010	05/01/2010	
3	agricoltura	Lago La Macchia SCALLY JOSEPHINE	Nievole, Loc. Le Macchie 11	C.F. SCLJPH54E66Z114P P.I.01523230470	Borgo a Mozzano	Borgo a Mozzano, frazione Valdottavo											0,00 €			non quantificati
4	agricoltura	Azienda Agricola Medici Anna Alfreda	Borgo a Mozzano, Via I Maggio		Borgo a Mozzano	Borgo a Mozzano, Via I Maggio											0,00 €			non quantificati
5	agricoltura	Soc. Agricola Ittica La Macchia	Borgo a Mozzano, Valdottavo, Loc. La Macchia	P.I.01755170469	Borgo a Mozzano	Borgo a Mozzano, Valdottavo, Loc. La Macchia	16.500,00 €	7.500,00 €		19.500,00 €		1.000,00 €	10.000,00 €		35.000,00 €		89.500,00 €	24/12/2009	04/01/2010	
6	commercio	Martini Valentina	Borgo a Mozzano via del Brennero 16, Ponte della Maddalena	C.F. MRTVNT44H68B007B	Borgo a Mozzano	Borgo a Mozzano via del Brennero 16, Ponte della Maddalena	15.500,00 €										15.500,00 €			
7	commercio	Martini Valentina	Borgo a Mozzano via del Brennero 10, Ponte della Maddalena	P.I. 01159690468	Borgo a Mozzano	Borgo a Mozzano via del Brennero 10, Ponte della Maddalena							3.000,00 €				3.000,00 €			
8	commercio	Il Gecko di Donati Sabrina	Borgo a Mozzano via del Brennero 16, Ponte della Maddalena	P.I. 021226180468	Borgo a Mozzano	Borgo a Mozzano via del Brennero 16, Ponte della Maddalena										12.000,00 €	12.000,00 €			
9	commercio	Lago di Gioviano	Borgo a Mozzano, loc. Piano di Gioviano		Borgo a Mozzano	Borgo a Mozzano, loc. Piano di Gioviano														
10	industria	WEPA LUCCA SRL	39050 SAN PAOLO APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (BZ) VIA SAN PAOLO 29	P.I. 02595500212	Borgo a Mozzano	Borgo a Mozzano, loc. Piano della Rocca														
11	agricola	FIORI FERNANDA	GALLICANO VIA BORELLA	P.I. FRIFNN61P70A657V	Borgo a Mozzano	BORGO A MOZZANO LOC. SELVETTE											35.000,00 €			
12	ARTIGIANATO - NR. 195080	TERNA SOCIETA' COOPERATIVA	Via della Stazione, 1 55053 Ghivizzano Barga	PI 02077440465	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LOC. MONTEPIGOLI			1.500,00 €							23.500,00 €	25.000,00 €	27/12/2009	09/01/2010	
13	SERVIZI - NR. 137369	ITALBREVETTI S.RL.	Piazza Aldo Moro, snc, Frazione di Fornoli - Bagni di Lucca	PI 01382010468	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	FRAZ. VALBONA E ISOLA			66.000,00 €							150.000,00 €	216.000,00 €	24/12/2009	05/01/2010	
14		IL RISTORO S.R.L.	Fornaci di Barga, Via Guido Rossa	02127100465	Gallicano	Loc. La Spiaggia - Turritecava - Gallicano		1.500,00 €	2.300,00 €	1.500,00 €		500,00 €			3.500,00 €		9.300,00 €			
15		SERIGRAFIA SERIVAL - DITTA INDIVIDUALE	Barga, Via G. Pascoli, n. 74	02007050467	Gallicano	Via Roma, n. 82 - Gallicano	15.000,00 €								500,00 €	10.000,00 €	25.500,00 €	23/12/2009	a tutt'oggi	

N°	CATEGORIA CCIAA	DENOMINAZIONE IMPRESA E FORMA GIURIDICA	INDIRIZZO SEDE LEGALE (completo di comune e provincia)	Partita IVA o Codice Fiscale	COMUNE UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	INDIRIZZO UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	DANNI A FABBRICATI €	DANNI A IMPIANTI €	DANNI A MACCHINARI €	DANNI A ATTREZZATURE €	DANNI A AUTOMEZZI €	DANNI A ARREDI €	DANNI A SCORTE (Prodotti finiti) €	DANNI A SCORTE (Prodotti semilavorati) €	DANNI A SCORTE (Materie prime) €	ALTRI DANNI €	TOTALE DANNI €	DATA INIZIO EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	DATA FINE EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	NOTE
16		PIERONI MAURO - MOLINO IMPRESA INDIVIDUALE	Gallicano - Loc. Piezza, n. 4	00262608888	Gallicano	Gallicano - Loc. Piezza, n. 4	5.000,00 €										5.000,00 €	24/12/2009	26/01/2010	
17		ASD CIRCOLO ACLI LAGO LA PANIA LA TROTA INGORDA	Gallicano, Via della Rena / Campo sportivo Gallicano	02160260465	Gallicano	Gallicano, Via della Rena / Campo sportivo Gallicano										8.000,00 €	8.000,00 €	23/12/2009	18/01/2010	
18		FANANI ILARIA - IMPRESA INDIVIDUALE	Gallicano, Via della Repubblica n. 30	02025910460	Gallicano	Gallicano, Via Fondovalle, Loc. Tre Canali	4.000,00 €			15.000,00 €					2.000,00 €	150.000,00 €	171.000,00 €	25/12/2009	a tutt'oggi	
19		KEDRION S.P.A.	Barga, Loc. Ai Conti, Castelvercchio Pascoli	01779530466	Gallicano	Gallicano, Via Fondovalle - Bolognana										132.000,00 €	132.000,00 €			
20		VALLE S.R.L.	Loc. Zinepri, Gallicano	01662810462	Gallicano	loc. Zinepri, 55027 Gallicano (LU)										70.000,00 €	70.000,00 €			
21		"Cooperativa C & P" P. Iva 02072410463	Comune di Bagni di Lucca, frazione di Ponte a Serraglio, Via Rotabile per Lugliano nn. 12/13 (LU)	PI 02072410463	Bagni di Lucca	Bagni di Lucca, frazione di Ponte a Serraglio, Via Rotabile per Lugliano nn. 12/13										50.000,00 €	50.000,00 €	24/12/2009	31/12/2009	
22		Azienda Agricola San Lorenzo - P. Iva 01748810460	Comune di Bagni di Lucca, frazione di Casabasciana, Via Portichetto n. 18 (LU)	PI 01748810460	Bagni di Lucca	frazione di Casabasciana, loc. Cerqueto	5.000,00 €										5.000,00 €	24/12/2009	imprecisata	
23	Categoria Servizi - iscritta al n. 137369	Italbrevetti S.r.l. P. Iva 01382010468	Comune di Bagni di Lucca, frazione di Fornoli, Piazza Aldo Moro snc	PI 01382010468	Bagni di Lucca	Comune di Bagni di Lucca, centrale idroelettrica denominata "Tereglio", sul torrente Fegana.			27.000,00 €							67.000,00 €	94.000,00 €	24/12/2009	05/01/2010	
24	Categoria Servizi - iscritta al n. 137369	Italbrevetti S.r.l. P. Iva 01382010468	Bagni di Lucca, frazione di Fornoli, Piazza Aldo Moro snc	PI 01382010468	Bagni di Lucca	Comune di Bagni di Lucca, centrale idroelettrica denominata "La Villa", sul torrente Fegana			6.000,00 €							100.000,00 €	106.000,00 €	24/12/2009	05/01/2009	
25		Cerrini Barbara	Bagni di Lucca, frazione di Ponte a Serraglio, Via Rotabile di Lugliano n. 4,	PI 02094500465	Bagni di Lucca	Via Rotabile di Lugliano n. 4, Bagni di Lucca											0,00 €			Importi non indicati
26		Cerrini Fabrizio	Bagni di Lucca, frazione di Ponte a Serraglio, Via Rotabile per Lugliano n. 5	PI 01800320465	Bagni di Lucca	Via Rotabile per Lugliano n. 5, Bagni di Lucca											0,00 €			Importi non indicati
27		Bakoo Spa	Via Nazionale est n. 45, Stradella di Collecchio, Parma	PI 02214320349	Bagni di Lucca	Via del Casinò n. 60, frazione di Ponte a Serraglio, Bagni di Lucca											0,00 €			Importi non indicati
28		Aqua e Piscine (gestore piscine comunali)	Via della Chiesa n. 6, frazione di Lugliano, Bagni di Lucca (LU)	PI 02131130466 CF 92043710463	Bagni di Lucca	Piscine Comunali di Bagni di Lucca Villa.											0,00 €	24/12/2009	01/01/2010	Importi non indicati
29		Casale S.r.l.	Via Agnello n. 19, Milano (MI)	PI 05061700968	Bagni di Lucca	Via Roma, Bagni di Lucca.											0,00 €			Importi non indicati

N°	CATEGORIA CCIAA	DENOMINAZIONE IMPRESA E FORMA GIURIDICA	INDIRIZZO SEDE LEGALE (completo di comune e provincia)	Partita IVA o Codice Fiscale	COMUNE UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	INDIRIZZO UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	DANNI A FABBRICATI €	DANNI A IMPIANTI €	DANNI A MACCHINARI €	DANNI A ATTREZZATURE €	DANNI A AUTOMEZZI €	DANNI A ARREDI €	DANNI A SCORTE (Prodotti finiti) €	DANNI A SCORTE (Prodotti semilavorati) €	DANNI A SCORTE (Materie prime) €	ALTRI DANNI €	TOTALE DANNI €	DATA INIZIO EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	DATA FINE EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	NOTE
30		Pellegrini Iolana	Via Letizia n. 83, frazione di Ponte a Serraglio, Bagni di Lucca (LU)	PI 01112210461	Bagni di Lucca	Via Rotabile per Lugliano, frazione di Ponte a Serraglio, Bagni di Lucca (LU)											0,00 €			Importi non indicati
31		Ex Sermani Rolando S.r.l.	Via Letizia n. 32/b, frazione di Ponte a Serraglio, Bagni di Lucca		Bagni di Lucca	Via Rotabile per Lugliano, frazione di Ponte a Serraglio, Bagni di Lucca	Danni al fabbricato non quantificati										0,00 €			Importi non indicati
32		Parrocchia di S. Giovanni Battista - P. Iva 93000510466	Bagni di Lucca, frazione di Pieve di Monti di Villa, Via Fontanella n. 20	PI 93000510466	Bagni di Lucca	Bagni di Lucca, frazione di Pieve di Monti di Villa, Via Fontanella n. 20	89.500,00 €										89.500,00 €			
33		Parrocchia di S. Maria Assunta di Benabbio	Comune di Bagni di Lucca, frazione di Benabbio, Piazza S. Maria.	PI 93000490461	Bagni di Lucca	Comune di Bagni di Lucca, frazione di Benabbio, Piazza S. Maria.	Danni alla copertura della Chiesa non quantificati										0,00 €			Importi non indicati
34		ENERGIA E TERRITORIO SRL	PRATOVECCHIO VIA DANTE ALIGHIERI N° 47/B AREZZO	PI 01954420467	COMUNE DI PESCAGLIA	COMUNE DI PESCAGLIA LOC. MULINACCIO			3.000,00 €							7.000,00 €	10.000,00 €	25/12/2009	10/01/2010	
35		ELLA SRL	PESCAGLIA VIA PROVINCIALE PER PESCAGLIA LOC. LA TANA N° 22	PI 02083850467	COMUNE DI PESCAGLIA	PESCAGLIA VIA PROVINCIALE PER PESCAGLIA LOC. LA TANA N° 22										15.450,00 €	15.450,00 €			
36	AGRICOLTURA E TURISMO	AZIENDA AGRICOLA SERORE	PESCAGLIA FRAZ. VILLA ROGGIO LOC. SERORE 1	PI 01846860466	COMUNE DI PESCAGLIA	PESCAGLIA FRAZ. VILLA ROGGIO LOC. SERORE 1	150.000,00 €									100.000,00 €	250.000,00 €	25/12/2009	30/07/2010	
37	ENTE ECCLESIASTICO	PARROCCHIA DEI SS. AP. PIETRO E PAOLO DI PESCAGLIA	PESCAGLIA VIA DELLA CHIESA, 1	PI 93000200464	COMUNE DI PESCAGLIA	PESCAGLIA LOC. ALLE SOLCA										250.000,00 €	250.000,00 €			
38	COMMERCIO - Albergatore Ristoratore	Vallechiara di De Angeli Piera & C. S.A.S.	Stazzema (LU) - Fraz. Levigliani via Lambora, 12 - 55040 Stazzema - tel 0584-778054	PI 01644560466	Stazzema	Stazzema (LU) - Fraz. Levigliani via Lambora, 12										15.610,00 €	15.610,00 €			I danni richiesti fanno riferimento al mancato reddito
39	AGRICOLTURA - Azienda Agricola	Azienda Agricola Vichi Luigi	Vergemoli (LU) - loc. La Ferriera, 1 55020 - Vergemoli - tel 0583-722008	PI 00939020467	Stazzema	Stazzema (LU) - loc. Casa Monteforato	4.000,00 €									20.000,00 €	24.000,00 €	24/12/2009		
40	COMMERCIO - Albergatore Ristoratore	Albergo Ristorante Raffaello di Barsottini & C. S.a.s	Stazzema (LU) - Levigliani -Via Nord 11 - 55040 Stazzema - tel 0584-778063	PI 01143520466	Stazzema	Stazzema (LU) - Levigliani -Via Nord 11										16.000,00 €	16.000,00 €			I danni richiesti fanno riferimento al mancato reddito
41	SERVIZI - Ristoratore	La Risvolta S.a.s. di Fini cristina & C.	Stazzema (LU) - Fraz. Pontestazzemese, Via Arni , 5 - 55040 Stazzema - tel 0584-777732	PI 02175340468	Stazzema	Stazzema (LU) - Fraz. Pontestazzemese, Via Arni , 5										22.000,00 €	22.000,00 €	24/12/2009	21/01/2010	I danni richiesti fanno riferimento al mancato reddito a seguito di ordinanza di sospensione dell'attività

N°	CATEGORIA CCIAA	DENOMINAZIONE IMPRESA E FORMA GIURIDICA	INDIRIZZO SEDE LEGALE (completo di comune eprovincia)	Partita IVA o Codice Fiscale	COMUNE UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	INDIRIZZOUNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	DANNI A FABBRICATI €	DANNI A IMPIANTI €	DANNI A MACCHINARI €	DANNI A ATTREZZATURE €	DANNI A AUTOMEZZI €	DANNI A ARREDI €	DANNI A SCORTE (Prodotti finiti) €	DANNI A SCORTE (Prodotti semilavorati) €	DANNI A SCORTE (Materie prime) €	ALTRI DANNI €	TOTALE DANNI €	DATA INIZIO EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	DATA FINE EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	NOTE
42	COMMERCIO - Ristoratore	Pizzeria Le grotte	Stazzema (LU) - fraz. Levigliani via Nord, 4 - 55040 Stazzema - tel 0584-778111	PI 0209270461	Stazzema	Stazzema (LU) - fraz. Levigliani via Nord, 4										2.000,00 €	2.000,00 €			Presentata scheda SI con prot. n. 803 del 25/01/2010 - I danni richiesti fanno riferimento al mancato reddito
43	TURISMO - Bar trattoria	Bar Trattoria Ulivi Franca	Stazzema (LU) - fraz. Farnocchia P.zza IV novembre, 2 - 55040 Stazzema - tel 0584-756900	00381860469	Stazzema	Stazzema (LU) - fraz. Farnocchia P.zza IV novembre, 2										1.600,00 €	1.600,00 €			I danni richiesti fanno riferimento al mancato reddito
44	COMMERCIO - Bar Ristorante	Bar Ristorante "Antro del Corchia"	Stazzema(LU) - fraz. Levigliani Via Lambora 3 - 55040 Stazzema - tel 0584-777114	PI 01588390466	Stazzema	Stazzema(LU) - fraz. Levigliani Via Lambora 3										4.190,00 €	4.190,00 €	25/12/2009	03/01/2009	I danni richiesti fanno riferimento al mancato reddito
45	TURISMO - Gestore Grotta e musei	Cooperativa Sviluppo E Futuro Levigliani	Stazzema (LU) - fraz. Levigliani via della Chiesa, 8 - 55040 Stazzema - tel 0584/778405	PI 01843130467	Stazzema	Stazzema (LU) - fraz. Levigliani via della Chiesa, 8										10.000,00 €	10.000,00 €	25/12/2009	04/01/2010	I danni richiesti fanno riferimento al mancato reddito
46		Oasis di Richard Faltass ditta individuale	Loc. Vaiano,1 55030 Vagli di Sotto (LU)	PI 02013480468	Comune di Vagli di Sotto	Loc. Vaiano,1 Rio Vaiano 55030 Vagli di Sotto (LU)	12.000,00 €									12.000,00 €	24.000,00 €	25/12/2009	13/01/2010	
47		Vagli Turistica s.r.l.	Via del Convento,1 55030 Vagli di Sotto	PI 02013480468	Comune di Vagli di Sotto	Via Campocatino,1 55030 Vagli di Sotto	23.000,00 €	17.000,00 €									40.000,00 €			
48	EDILIZIA	IMPRESA EDILE MARCHETTI PIERO	VIA PONTE N. 19 55020 FABBRICHE DI VALLICO (PROVINCIA DI LUCCA)	PI 01567490469	FABBRICHE DI VALLICO	FABBRICHE DI VALLICO LOC. VALSOZZA	1.000,00 €			2.000,00 €							3.000,00 €			
49	INDUSTRIA	ENERGIA E TERRITORIO SRL	VIA DANTE ALIGHIERI N. 47/B, PRATOVECCHIO (PROVINCIA DI AREZZO)	PI 01954420467	FABBRICHE DI VALLICO	FABBRICHE DI VALLICO LOC. CENTRALE FABBRICHE DI VALLICO E LOC. GLIARE FRAZ. DI GRAGLIANA			15.000,00 €	25.000,00 €							40.000,00 €			
50	RISTORANTE	RISTORANTE DA SANDRA DI CHELOTTI ALESSANDRA E C SN	FABBRICHE DI VALLICO LOC. VALSOZZA (PROVINCIA DI LUCCA)	PI 01580230462	Fabbriche di Vallico	FABBRICHE DI VALLICO LOC. VALSOZZA (PROVINCIA DI LUCCA)										15.000,00 €	15.000,00 €	27/12/2009	17/01/2010	
51	TURISMO	AZIENDA AGRITURISTICA IL PARADISO DI PUCCETTI MAURIZIO	FABBRICHE DI VALLICO, FRAZ. VALLICO SOPRA LOC. SCENA (PROVINCIA DI LUCCA)	PI 01786520468 CF PCCMRZ71R02A657T	Fabbriche di Vallico	FABBRICHE DI VALLICO, FRAZ. VALLICO SOPRA LOC. SCENA (PROVINCIA DI LUCCA)										1.100,00 €	1.100,00 €	25/12/2009	06/01/2010	
52	TURISMO	AZIENDA AGRITURISTICA A LA FORNACE	FABBRICHE DI VALLICO, LOC. FORNACE (PROVINCIA DI LUCCA)		Fabbriche di Vallico	FABBRICHE DI VALLICO, LOC. FORNACE (PROVINCIA DI LUCCA)										24.700,00 €	24.700,00 €			

N°	CATEGORIA CCIAA	DENOMINAZIONE IMPRESA E FORMA GIURIDICA	INDIRIZZO SEDE LEGALE (completo di comune eprovincia)	Partita IVA o Codice Fiscale	COMUNE UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	INDIRIZZOUNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	DANNI A FABBRICATI €	DANNI A IMPIANTI €	DANNI A MACCHINARI €	DANNI A ATTREZZATURE €	DANNI A AUTOMEZZI €	DANNI A ARREDI €	DANNI A SCORTE (Prodotti finiti) €	DANNI A SCORTE (Prodotti semilavorati) €	DANNI A SCORTE (Materie prime) €	ALTRI DANNI €	TOTALE DANNI €	DATA INIZIO EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	DATA FINE EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	NOTE
53	AGRICOLTURA	AZIENDA AGRICOLA MARIANI SILVESTRO	FABBRICHE DI VALLICO LOC. IL TONTO - POLLE (PROVINCIA DI LUCCA)		Fabbriche di Vallico	FABBRICHE DI VALLICO LOC. IL TONTO - POLLE (PROVINCIA DI LUCCA)				8.000,00 €						34.000,00 €	42.000,00 €			
54	RISTORANTE	IL CANAPALE SOCIETA' COOPERATIVA	FABBRICHE DI VALLICO FRAZ. VALLICO SOPRA (PROVINCIA DI LUCCA)	PI 01452600461	Fabbriche di Vallico	FABBRICHE DI VALLICO FRAZ. VALLICO SOPRA (PROVINCIA DI LUCCA)										5.500,00 €	5.500,00 €	26/12/2009	16/01/2010	
55	TURISMO	AZIENDA AGRITURISTICA IL FORNIONE	FABBRICHE DI VALLICO, FRAZ. VALLICO SOPRA, LOC. IL FORNIONE (PROVINCIA DI LUCCA)		Fabbriche di Vallico	FABBRICHE DI VALLICO, FRAZ. VALLICO SOPRA, LOC. IL FORNIONE (PROVINCIA DI LUCCA)										3.100,00 €	3.100,00 €	26/12/2009	03/01/2010	
56	AGRICOLTURA	PROPRIETARIO DEL FONDO MARIANI LUCIANA	VIA GIOMI N. 13 - LUNATA (LUCCA)		Fabbriche di Vallico	FABBRICH EDI VALLICO LOC. TONTO - POLLE				3.000,00 €						9.000,00 €	12.000,00 €			
57	AGRICOLTURA	PROPRIETARIO DEL FONDO PAOLINI EMILIA	FABBRICHE DI VALLICO, FRAZ. VALLICO SOTTO, VIA DEL FORNO N. 17 (LUCCA)		Fabbriche di Vallico	FABBRICHE DI VALLICO, FRAZ. VALLICO SOPRA, LOC. CAPOFASCIO				1.000,00 €							1.000,00 €			
58	AGRICOLTURA	PROPRIETARIO DEL FONDO PARDINI VINCENZO	VIA DI STABBIANO N. 4143/A 55100 LUCCA		Fabbriche di Vallico	FABBRICHE DI VALLICO, FRAZ. VALLICO SOPRA, LOC. SULLA PORTA				2.000,00 €							2.000,00 €			
59	AGRICOLTURA	PROPRIETARIO DEL FONDO PORTA LUCA	VIA VILLA DI PITECCIO 51100 PISTOIA		Fabbriche di Vallico	VIA VILLA DI PITECCIO 51100 PISTOIA											0,00 €			
60	AGRICOLTURA	PROPRIETARIO DEL FONDO MARIANI FABIO	FABBRICHE DI VALLICO LOC. IL TONTO - POLLE (PROVINCIA DI LUCCA)		Fabbriche di Vallico	FABBRICHE DI VALLICO LOC. IL TONTO - POLLE (PROVINCIA DI LUCCA)				3.500,00 €							3.500,00 €			
61	AGRICOLTURA	AZIENDA AGRICOLA - AGRITURISMO COL DI STOGNO	Loc. Col di Stogno - Roncagliana, 55036 Pieve Fosciana (Lu)	PI 01822100465	PIEVE FOSCIANA	Loc. Col di Stogno - Roncagliana, 55036 Pieve Fosciana (Lu)										100.000,00 €	100.000,00 €	24/12/2009		
62	AGRICOLTURA	AZIENDA AGRICOLA - AI FRATI	Loc. Ai Frati 19/A - 55036 Pieve Fosciana (Lu)	PI 01660500461	PIEVE FOSCIANA	Loc. Ai Frati 19/A - 55036 Pieve Fosciana (Lu)	160,00 €					300,00 €				26.500,00 €	26.960,00 €	25/12/2009		
63	AGRICOLTURA	AZIENDA AGRICOLA BIERI	Loc. Bieri 55036 Pieve Fosciana (Lu)	PI 01596620466	PIEVE FOSCIANA	Loc. Bieri 55036 Pieve Fosciana (Lu)											0,00 €			
64	Artigianato	F.LLI DE CIAN DI VITTORIO E MAURIZIO DE CIAN SNC	San Romano in Garf. Fraz. Villetta via della Stazione snc	PI 01455440469	San Romano in Garfagnana	San Romano in Garf. Fraz. Villetta via della Stazione							7.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	28/12/2009	31/12/2009	
65	Agricoltura e agriturismo	Salvera S.A.s di Guidi &C.	San Romano in Garf. Loc. Salvera n.1	PI 01469200461	San Romano in Garfagnana	San Romano in Garf. Loc. Salvera		3.000,00 €		1.900,00 €		1.550,00 €				500,00 €	6.950,00 €	21/12/2009	10/01/2010	
66	Produzione e trasformazione	Garfagnana Cooperativa alta valle del Serchio asrl	San Romano in Garf. Loc. Staiolo snc	PI 01550040461	San Romano in Garfagnana	San Romano in Garf. Loc.Staiolo			1.000,00 €		1.000,00 €					20.000,00 €	22.000,00 €			

N°	CATEGORIA CCIAA	DENOMINAZIONE IMPRESA E FORMA GIURIDICA	INDIRIZZO SEDE LEGALE (completo di comune eprovincia)	Partita IVA o Codice Fiscale	COMUNE UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	INDIRIZZOUNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	DANNI A FABBRICATI €	DANNI A IMPIANTI €	DANNI A MACCHINARI €	DANNI A ATTREZZATURE €	DANNI A AUTOMEZZI €	DANNI A ARREDI €	DANNI A SCORTE (Prodotti finiti) €	DANNI A SCORTE (Prodotti semilavorati) €	DANNI A SCORTE (Materie prime) €	ALTRI DANNI €	TOTALE DANNI €	DATA INIZIO EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	DATA FINE EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	NOTE
67	Coltivatrice diretta	Anita Bimbi	San Romano in Garf.Loc. Giappone n.1	PI 01728020460	San Romano in Garfagnana	San Romano in Garf.Loc. Giappone n.1										3.000,00 €	3.000,00 €			
68	Impresa edile artigiana	Pieretti Vincenzo e c. SNC	San Romano in Garf. Loc. Naggio,7	PI 01196540460	San Romano in Garfagnana	San Romano in Garf. Loc. Pradilago	3.505,00 €	6.350,00 €	4.500,00 €	7.000,00 €	3.500,00 €	1.800,00 €			1.500,00 €		28.155,00 €	25/12/2009	25/01/2010	
69	Rifugio	Lo scrigno delle bontà di Bosi Ilaria e C. S.N.C.	Comune di Sillano via Emilia,14	PI 01590550461	San Romano in Garfagnana	San romano in garf., Loc. Orecchiella Rifugio Miramonti	4.500,00 €										4.500,00 €			
70	Azienda agricola	Impresa agricola di Consani Maria Cristina	San Romano in Garf.Loc. Pallunga di Sopra n.1	PI 01736000462	San Romano in Garfagnana	San Romano in Garf.Loc. Pallunga di Sopra n.1	3.000,00 €									5.000,00 €	8.000,00 €			
71	turismo	OASIS di Richard Faltass - Ditta Individuale	Località Vaiano Vagli Sotto 55030 (LU)	PI 02168780464	Vagli Sotto	Località Vaiano	12.000,00 €									12.000,00 €	24.000,00 €			Altri danni: esterno campeggio
72	turismo	Vagli Turistica s.r.l.	Via del Convento 1 55030 Vagli Sotto (LU)	PI 02013480468	Vagli Sotto	Campocatino	23.000,00 €	17.000,00 €									40.000,00 €			
73	Agricoltura	Azienda Agricola Vichi Luigi P.I.	Loc. Ferriera n. 1 55020 Vergemoli frazione Fornovolasco (LU)	PI 00939020467	Vergemoli	Loc. Ferriera n. 1 55020 Vergemoli frazione Fornovolasco (LU)										4.000,00 €	4.000,00 €			
74	Agricoltura	Azienda Agricola Catelani Rosanna	Fabbriche di Vallico, loc. Cornali (LU) snc	PI 01967400464	Vergemoli	Fabbriche di Vallico, loc. Cornali (LU) snc	1.530,00 €										1.530,00 €	05/01/2010	15/03/2010	
75	Industria	Se.Ver.Acque S.r.l.	Loc. Belvedere, snc 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)	PI 01056130469	Fosciandora	Loc. Pian del Molino, snc e Loc. Piandagli, snc	215.000,00 €										215.000,00 €			
76	Artigianato	GP Service	Via della Contesora,1065/G Lucca	PI 02130450469 CF GND DBR 72H49 F205J	Lucca	Via della Contesora,1065/G Lucca					27.000,00 €	2.000,00 €					29.000,00 €			
77	Commercio	L.A. Chimica di Giusti Paolo e C. s.a.s.	Via Sarzanese, 2649/J S.Maria a Colle - Lucca	PI 01344100464	Lucca	Via Sarzanese, 2649/J S.Maria a Colle - Lucca	7.970,00 €	916,00 €		1.717,00 €			8.000,00 €			200,00 €	18.803,00 €	25/12/2009	11/01/2010	Sommati valori ammortamento e riacquisto
78	Industria	Gesam s.p.a.	Via Nottolini,34 S.Concordio Lucca	PI 01581890462	Lucca	Contatori San Macario, Ponte S.Pietro, S.Maria a Colle										36.900,00 €	36.900,00 €			
79	Servizi	Studio Medico di Medicina Generale ASL102	Via Sarzanese, 1821 Ponte S.Pietro Lucca	PI 00860220466 CF MRC RCR 52M13 E715Z	Lucca	Via Sarzanese, 1821 Ponte S.Pietro Lucca				4.144,45 €		800,00 €					4.944,45 €			Sommati valori ammortamento e riacquisto
80	Commercio	MAF di giacomo Bucchi	Via Sarzanese, 1844 Lucca	PI 01705520466 CF BCC GCM 70P19 E715D	Lucca	Via Sarzanese, 1844 Lucca							27.037,13 €				27.037,13 €	25/12/2009	04/01/2010	
81	Artigianato	S.I.T.E.M. s.n.c.	Via Lodovica,4/A Piano della Rocca Borgo a Mozzano	PI 01253780462	Lucca	Interessato veicolo aziendale parcheggiato				11.900,00 €	17.269,94 €						29.169,94 €			
82	Artigianato	Ditta Individuale di Falegnameria Santucci Giorgio	Via di Poggio,911 S.Maria a Colle Lucca	CF SNT GRG 33D08 E715A	Lucca	Via di Poggio,911 S.Maria a Colle Lucca	8.000,00 €	2.000,00 €	30.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €			2.000,00 €		49.000,00 €	24/12/2009		
83	Commercio	Le Cose per Te s.n.c.	Via Sarzanese,2441 S.Maria a Colle Lucca	PI 01587410463	Lucca	Via Sarzanese,2441 S.Maria a Colle Lucca				25.508,70 €			45.641,50 €				71.150,20 €	27/12/2009	30/12/2009	

N°	CATEGORIA CCIAA	DENOMINAZIONE IMPRESA E FORMA GIURIDICA	INDIRIZZO SEDE LEGALE (completo di comune e provincia)	Partita IVA o Codice Fiscale	COMUNE UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	INDIRIZZO UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	DANNI A FABBRICATI €	DANNI A IMPIANTI €	DANNI A MACCHINARI €	DANNI A ATTREZZATURE €	DANNI A AUTOMEZZI €	DANNI A ARREDI €	DANNI A SCORTE (Prodotti finiti) €	DANNI A SCORTE (Prodotti semilavorati) €	DANNI A SCORTE (Materie prime) €	ALTRI DANNI €	TOTALE DANNI €	DATA INIZIO EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	DATA FINE EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	NOTE
84	Artigianato	Termotec di Dinelli Elio Sauro Impresa individuale	Via della Contesora, 209/E S.Maria a Colle Lucca	PI 02104710468 CF DNL LSR 61D06 E715H	Lucca	Via della Contesora, 209/E S.Maria a Colle Lucca e Corte Andretti, 2187/L				1.000,00 €							1.000,00 €			
85	Commercio	Bonturi Andrea	Via di Mezzo due, 375 S.Maria a Colle Lucca	PI 01863010466 CF BNT NDR 65A04 E715Z	Lucca	Via di Mezzo due, 375 S.Maria a Colle Lucca			12.720,00 €	2.136,00 €		1.440,00 €	37.440,00 €			1.920,00 €	55.656,00 €	28/12/2009	18/01/2010	
86	Artigianato	Elettro System di Sargenti Leandro	Via di Poggio II, 334 Lucca	PI 01497120467 CF SRG LDR 71C22 B950H	Lucca	Via di Poggio II, 334 Lucca			3.000,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €				8.000,00 €		32.000,00 €	25/12/2009	Tutt'oggi	
87	Commercio	Chef Lucca s.r.l.	Via di Poggio,29 Ponte S.Pietro Lucca	PI 01642430464	Lucca	Via di Poggio,29 Ponte S.Pietro Lucca	32.000,00 €	15.000,00 €		402.000,00 €	7.000,00 €	16.200,00 €	15.000,00 €			30.000,00 €	517.200,00 €	25/12/2009	Da definire	Altri danni: mancato guadagno
88	Commercio	junior s.n.c.	Via del Brennero,44 Marlia Capannori	PI 01702100460	Lucca	Via di Mezzo,107 S.Maria a Colle Lucca							11.766,00 €				11.766,00 €			
89	Commercio	Globe s.n.c.	Via della Chiesa XXIII, 97 S.Macario in Piano Lucca	PI 01558950463	Lucca	Via della Chiesa XXIII, 97 S.Macario in Piano Lucca	38.830,00 €	18.335,00 €									57.165,00 €			Ditta Locatrice. Proprietà di Bigongiari Marina e Alfredo
90	Commercio	Globe s.n.c.	Via della Chiesa XXIII, 97 S.Macario in Piano Lucca	PI 01558950463	Lucca	Via della Chiesa XXIII, 97 S.Macario in Piano Lucca				14.000,00 €			76.483,99 €				90.483,99 €	25/12/2009	21/01/2010	Ditta Locatrice. Proprietà di Bigongiari Marina e Alfredo
91	Artigianato	Arca Impresa s.r.l.	Via Sarzanese, 2649 S.Macario in Piano Lucca	PI 01857330466	Lucca	Via Sarzanese, 2649 S.Macario in Piano Lucca	5.820,00 €	9.507,00 €	14.357,50 €	6.800,00 €	3.836,50 €	6.300,00 €	6.700,00 €	7.950,00 €	13.192,00 €		74.463,00 €	27/12/2009	Tutt'oggi	
92	Commercio	Giovannelli Leo Macelleria	Via Sarzanese, 4095 Maggiano Lucca	PI 00369390463	Lucca	S.Macario in Piano loc. Corte Macchi Lucca	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €							6.000,00 €	27/12/2009	31/12/2009	
93	Commercio	Punto Incasso s.r.l.	Via La Viaccia I,242 S.Anna Lucca	PI 01049180464	Lucca	Via Sarzanese, 2649 loc. Vignola S.Maria a Colle Lucca	3.000,00 €	2.000,00 €			11.326,00 €	600,00 €	38.088,72 €			6.000,00 €	61.014,72 €	28/12/2009	20/01/2010	
94		Impresa Agricola Del Moro Valeriano	Via della Chiesa XXIII, 229 S.Macario Lucca	PI 01642080467	Lucca	Via della Chiesa XXIII, 229 S.Macario Lucca			3.000,00 €				500,00 €				3.500,00 €			
95	Commercio	Rosa S. - Orlandini A. s.n.c.	Via di Mezzo, 375 S.Maria a Colle Lucca	PI 01614090460	Lucca	Via di Mezzo, 375 S.Maria a Colle Lucca				10.476,00 €	36.000,00 €	600,00 €	3.429,78 €				50.505,78 €	25/12/2009	01/02/2010	
96	Artigianato	Taddei Alessandro	Via Fossetta,19 Camaiore	PI 01803220463 CF TDD LSN 78D13 B455Y	Lucca	Via di Mezzo,563 S.Maria a Colle Lucca				5.100,00 €							5.100,00 €	25/01/2010	27/01/2010	
97	Artigianato	Impresa Individuale Paco Stefano	Via di poggio II - Trav. II, 71 S.Maria a Colle Lucca	PI 02015840461 CF DPC SFN 78S12 E715T	Lucca	Via di poggio II - Trav. II, 71 S.Maria a Colle Lucca			3.000,00 €	3.700,00 €		200,00 €					6.900,00 €	25/12/2009	Tutt'oggi	
98	Artigianato	Marraccini Ezio	Via della Chiesa, 271/E Ponte S.Pietro Lucca	PI 01596040467 CF MRR ZEI 39D24 E715Y	Lucca	Via Sarzanese,1906 Ponte S.Pietro Lucca			15.476,00 €		55.032,00 €						70.508,00 €	25/12/2009	29/0172010	
99	Commercio	Ditta Individuale Vannucchi Andrea	Via Sarzanese, 2479 S.Maria a Colle Lucca	PI 01984580462 CF VNN NDR 66C02 E715Q	Lucca	Via Sarzanese, 2479 S.Maria a Colle Lucca	3.500,00 €						500,00 €			1.000,00 €	5.000,00 €	25/12/2009	29/12/2009	
100	Commercio	Carmassi s.r.l.	Via della Bedogna,704 Nozzano S.Pietro Lucca	PI 01681340467	Lucca	Via Sarzanese, 2649 loc. Vignola S.Maria a Colle Lucca			4.800,00 €	1.840,00 €		850,00 €	212.940,00 €			93.880,00 €	314.310,00 €	27/12/2009	08/01/2010	

N°	CATEGORIA CCIAA	DENOMINAZIONE IMPRESA E FORMA GIURIDICA	INDIRIZZO SEDE LEGALE (completo di comune e provincia)	Partita IVA o Codice Fiscale	COMUNE UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	INDIRIZZO UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	DANNI A FABBRICATI €	DANNI A IMPIANTI €	DANNI A MACCHINARI €	DANNI A ATTREZZATURE €	DANNI A AUTOMEZZI €	DANNI A ARREDI €	DANNI A SCORTE (Prodotti finiti) €	DANNI A SCORTE (Prodotti semilavorati) €	DANNI A SCORTE (Materie prime) €	ALTRI DANNI €	TOTALE DANNI €	DATA INIZIO EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	DATA FINE EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	NOTE
101	Servizi	Studio Medico Micheli Luigi	Via Sarzanese, 1821 Ponte S.Pietro Lucca	PI 00447070467 CF NCH LGU 52D20 E715N	Lucca	Via Sarzanese, 1821 Ponte S.Pietro Lucca			2.600,00 €			300,00 €					2.900,00 €	25/12/2009	20/01/2010	
102	Artigianato	Multiservice di Bossi Terenzio	Via di Poggio, 8 Ponte S.Pietro Lucca	PI 02070560468 CF BSS TNZ 65C06 L682R	Lucca	Via della Chiesa XXIV, 52S.Maria a Colle Lucca			27.800,00 €	7.600,00 €			600,00 €		700,00 €		36.700,00 €	25/12/2009	13/01/2010	
103	Commercio	Vannucchi Ricambi Accessori Ditta Individuale	Via Sarzanese, 2496 S.Macario in Piano Lucca	PI 01802110468 CF VNN MRZ 50R05 E715B	Lucca	Via Sarzanese, 2496 S.Macario in Piano Lucca			7.000,00 €	15.000,00 €	2.000,00 €	4.500,00 €	350.000,00 €				378.500,00 €	25/12/2009	24/01/2010	
104	Servizi	Circolo Ricreativo S.Maria a Colle	Via della Chiesa, 593 S.Maria a Colle Lucca	PI 01637160464 CF 000 000 800 1374 0461	Lucca	Via della Chiesa, 593 S.Maria a Colle Lucca	16.000,00 €	8.000,00 €		22.000,00 €		8.000,00 €	2.000,00 €			40.000,00 €	96.000,00 €	25/12/2009	30/12/2009	Altri danni: campo di calcetto
105	Artigianato	Monica Coiffeur	Via Sarzanese, 2704 S.Macario in Piano Lucca	PI 01434420467 CF GNN MNC 65T55 E715N	Lucca	Via Sarzanese, 2704 S.Macario in Piano Lucca	8.580,00 €			909,69 €			2.500,00 €				11.989,69 €			
106	Commercio	Lovi Giacomo e Del debbio Stefano s.n.c.	Via di Poggio,24 S.Maria a Colle Luca	PI 01708690464	Lucca	Via di Poggio,24 S.Maria a Colle Luca	500,00 €	200,00 €		16.200,00 €	600,00 €					4.000,00 €	21.500,00 €	25/12/2010	15/01/2010	Altri danni: mancato guadagno
107	Commercio	Carrozzeria Consani Lino	Via Sarzanese,1952 Ponte S.Pietro Lucca	CF CNS LNI 42H18 E715W	Lucca	Via Sarzanese,1952 Ponte S.Pietro Lucca	4.119,00 €	3.392,00 €									7.511,00 €			PROPRIETARIO DEI DIRITTI DI MEZZO FABBRICATO AD USO CARROZZERIA
108	Artigianato	Escavazioni Valfreddana di Matelli Mario e C. s.a.s.	Via della Freddanella, 340 Carignano Lucca	PI 00231950460	Lucca	Via della Freddanella, 340 Carignano Lucca				16.080,00 €		8.160,00 €					24.240,00 €	28/12/2009	05/01/2010	
109	Servizi	Macri Immobiliare s.r.l.	Via Sarzanese, 1827/33 Ponte S.Pietro Lucca	PI 01370810465	Lucca	Via Sarzanese, 1827/33 Ponte S.Pietro Lucca	17.026,00 €	3.404,70 €				1.917,51 €					22.348,21 €			
110	Commercio	Farmacia Novelli gestione eredi	Via sarzanese,1821-27-33 Ponte S.Pietro Lucca	PI 02170080465	Lucca	Via sarzanese,1821-27-33 Ponte S.Pietro Lucca			69.829,12 €			24.683,28 €	254.692,80 €			15.794,32 €	364.999,51 €			
111	Commercio	il Cigno di Vannucci Annarita	Via Sarzanese, 2159 Ponte S.Pietro Lucca	PI 01910640463 CF VNN NRT 68L55 H501S	Lucca	Via Sarzanese, 2159 Ponte S.Pietro Lucca	34.000,00 €	4.000,00 €	121.000,00 €		1.200,00 €	3.800,00 €	3.600,00 €	1.500,00 €	3.400,00 €	49.500,00 €	222.000,00 €	25/12/2009	Da definire	Altri danni: mancato guadagno
112	Commercio	Energy service s.r.l.	Via Sarzanese, 2649/B Lucca	PI 01300790464	Lucca	Via Sarzanese, 2649/B Lucca	Da stabilire										0,00 €			
113	Commercio	Avi.Col di Cola Fausto	Via di Mezzo,409 S.Maria a Colle Lucca	PI 01609680465 CF CLO FST 50C21 E715O	Lucca	Via di Mezzo,409 S.Maria a Colle Lucca	1.200,00 €		2.500,00 €	300,00 €	1.210,00 €	1.500,00 €			5.500,00 €	900,00 €	13.110,00 €	28/12/2009	31/01/2010	
114	Artigianato	Progetto Legno s.r.l.	Via Sarzanese, 1978 Ponte S.Pietro Lucca	PI 01463630465	Lucca	Via Sarzanese, 1978 Ponte S.Pietro Lucca		1.850,00 €	19.112,00 €	6.800,00 €	850,00 €	8.430,00 €	6.260,00 €	8.180,00 €	20.618,00 €	16.000,00 €	88.100,00 €	28/12/2009	18/01/2010	
115	Artigianato	Corsi Immobiliare s.n.c di Corsi Fabio e Stefano	Via Sarzanese, 2907 S.Maria a Colle Lucca	PI 02121630467	Lucca	Via Sarzanese, 2907 S.Maria a Colle Lucca	8.700,00 €	1.200,00 €									9.900,00 €			
116	Commercio	Belli Maria Gabriella (Proprietaria Fondo)	Via Sarzanese, 2441 Lucca	CF BLL NGB 43H46 E715W	Lucca	Via Sarzanese, 2441 Lucca	Da definire	2.000,00 €									2.000,00 €			PROPRIETARIA DEL FONDO
117	Servizi	unione Sportiva Oltreserchio A.S.D.	Via di Poggio trav.II, 1287 S.Maria a Colle Lucca	PI 01049950460 CF 92 000 73 0462	Lucca	Via di Poggio trav.II, 1287 S.Maria a Colle Lucca	2.000,00 €	5.500,00 €		8.000,00 €		2.500,00 €				300,00 €	18.300,00 €	25/12/2009	Da definire	Altri danni: scorta di caffè

N°	CATEGORIA CCIAA	DENOMINAZIONE IMPRESA E FORMA GIURIDICA	INDIRIZZO SEDE LEGALE (completo di comune eprovincia)	Partita IVA o Codice Fiscale	COMUNE UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	INDIRIZZOUNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	DANNI A FABBRICATI €	DANNI A IMPIANTI €	DANNI A MACCHINARI €	DANNI A ATTREZZATURE €	DANNI A AUTOMEZZI €	DANNI A ARREDI €	DANNI A SCORTE (Prodotti finiti) €	DANNI A SCORTE (Prodotti semilavorati) €	DANNI A SCORTE (Materie prime) €	ALTRI DANNI €	TOTALE DANNI €	DATA INIZIO EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	DATA FINE EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	NOTE
118	Artigianato	Tappezzeria 2P	Via Sarzanese, 2426 Lucca	PI 0116691046 CF PCN PRZ 50H53 F035H	Lucca	Via Sarzanese, 2426 Lucca			4.000,00 €	120,00 €			1.200,00 €	6.500,00 €	3.000,00 €	2.600,00 €	17.420,00 €	25/12/2009	09/01/2010	
119		Unione Sportiva S.Macario	Via della Chiesa,515 S.Macario Lucca	PI 00988470484 CF 080009080468	Lucca	Via della Chiesa,515 S.Macario Lucca	3.000,00 €	600,00 €		5.500,00 €			400,00 €			2.900,00 €	12.400,00 €	25/12/2009	08/01/2010	
120	Commercio	A.M. Computer s.r.l.	Via Sarzanese, 2562 S.Macario in Piano Lucca	PI 01995550462	Lucca	Via Sarzanese, 2562 S.Macario in Piano Lucca	9.050,00 €	2.500,00 €				2.500,00 €	3.000,00 €			3.000,00 €	20.050,00 €	28/12/2009	09/01/2010	
121	Commercio	Pizzeria Lady Ranner's di Andreaini e Gori s.n.c.	Via Sarzanese, 2771 S.Maria a Colle Lucca	PI 02176240469	Lucca	Via Sarzanese, 2771 S.Maria a Colle Lucca			1.317,48 €				1.500,00 €			4.310,40 €	7.127,88 €	25/12/2009	31/12/2009	
122	Artigianato	Guidotti & Pighini s.n.c. Impresa edile	Via delle Gavine, 4372/C Piazzano Lucca	PI 01565520465	Lucca	S.Maria a Colle Lucca				3.000,00 €					400,00 €		3.400,00 €	27/12/2009	29/12/2009	
123	Commercio	Riccardo Casolaro Ditta Individuale	Via Cimitero XII, 328 S.Maria a Colle Lucca	PI 01913520462 CF CSL RCR 65P30 F899L	Lucca	Via Cimitero XII, 328 S.Maria a Colle Lucca										1.815,39 €	1.815,39 €			
124	Commercio	Horus di Ismail Said s.a.s.	Via Sarzanese,1725 Ponte S.Pietro Lucca	PI 01913840466	Lucca	Via Sarzanese,1725 Ponte S.Pietro Lucca	53.000,00 €	10.000,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	700,00 €	2.000,00 €	27.999,00 €	178.699,00 €	25/12/2009	Da definire	Ditta in affitto. Altri danni: mancato guadagno e affitto
125	Commercio	Dream Colors s.r.l.	Via Sarzanese V, 2649 S.Maria a Colle Lucca	PI 01739260469	Lucca	Via Sarzanese V, 2649 S.Maria a Colle Lucca			13.000,00 €	6.500,00 €		5.170,00 €	130.000,00 €			14.300,00 €	168.970,00 €	26/12/2009	11/01/2010	
126	Servizi	Federnoni s.a.s. di Stefano Fiorini e C.	Via Calimpesi, 20A Casciana Terme Pisa	PI 01798010508	Lucca	Ponte S.Pietro Lucca				25.000,00 €							25.000,00 €	25/12/2009	Da definire	Danneggiamento giochigonfiabili
127	Commercio	La Fenice s.r.l.	Via Sconrnigiana, 58 Pisa	PI 01870410501	Lucca	Via di Poggio,29 ponte S.Pietro Lucca				35.000,00 €					7.500,00 €	8.000,00 €	50.500,00 €			Altri danni: mancato guadagno
128	Commercio	Mobil Sistem s.r.l.	Via Cavour,22 Casciana Terme Pisa	PI 01602200501	Lucca	Via di Poggio,29 Ponte S.Pietro Lucca	757.000,00 €	218.950,00 €	69.250,00 €	69.800,00 €	22.000,00 €	145.300,00 €			35.000,00 €	197.000,00 €	1.514.300,00 €	25/12/2009	Da definire	Altri danni: noleggi e mancato guadagno
129	Servizi	A.S.D. Circolo Nuoto Lucca	Via Pattana trav.I Pontetetto Lucca	PI 01117000461	Lucca		64.050,00 €	31.500,00 €	4.350,00 €			7.700,00 €	4.400,00 €			13.000,00 €	125.000,00 €			Altri danni: spese tecniche direzione lavori ed oneri per la sicurezza
130	Servizi	Gesticom s.r.l.	Via Europa,5 Torre del Lago Viareggio	PI 01686050467	Lucca	Via di Poggio due,29 Lucca	115.000,00 €	26.000,00 €	4.000,00 €	212.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €	18.000,00 €			140.000,00 €	580.000,00 €	25/12/2009	02/01/2010	Altri danni: mancato guadagno
131	Artigianato	Guidi Paolo	Via Vecchia Pesciatina,178B Lucca	PI 01697480463 CF GDU PLA 46B12 E715F	Lucca	Via Sarzanese V., 2649 S.Maria a Colle loc. Vignola Lucca	22.000,00 €										22.000,00 €			
132	Artigianato	Panificio da Pierina	Via S.Alessio,290 Lucca	PI 00927350462 CF NZZ PRN 54M51 E715H	Lucca						46.540,00 €						46.540,00 €	26/12/2009	06/01/2010	Danneggiati mezzi attività parcheggiati presso abitazione gestori
133	Commercio	Edil C. s.r.l.	Via Sarzanese, 2691 S.Maria a Colle lucca	PI 01129700462	Lucca	Via Sarzanese, 2691 S.Maria a Colle lucca										244.891,69 €	244.891,69 €			Altro: Non precisato che tipo di danni

N°	CATEGORIA CCIAA	DENOMINAZIONE IMPRESA E FORMA GIURIDICA	INDIRIZZO SEDE LEGALE (completo di comune e provincia)	Partita IVA o Codice Fiscale	COMUNE UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	INDIRIZZO UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	DANNI A FABBRICATI €	DANNI A IMPIANTI €	DANNI A MACCHINARI €	DANNI A ATTREZZATURE €	DANNI A AUTOMEZZI €	DANNI A ARREDI €	DANNI A SCORTE (Prodotti finiti) €	DANNI A SCORTE (Prodotti semilavorati) €	DANNI A SCORTE (Materie prime) €	ALTRI DANNI €	TOTALE DANNI €	DATA INIZIO EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	DATA FINE EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	NOTE
134	Servizi	Zooagricola Vecchi Silvano di Vecchi Marco e Fabio e C. s.n.c.	Via di Mezzo, 51C S.Maria a Colle Lucca	PI 01507270468	Lucca	Via Sarzanese, 2447/A e Via di Mezzo, 51C S.Maria a Colle Lucca	24.942,00 €					3.510,00 €				11.500,00 €	39.952,00 €			
135	Commercio	Zoozgricola s.r.l.	Via Sarzanese,2399 S.Maria a Colle Lucca	PI 01790810467	Lucca	Via Sarzanese,2447/A S.Maria a Colle Lucca				7.460,00 €					76.495,86 €	1.000,00 €	84.955,86 €	28/12/2009	04/01/2010	
136	Commercio	Antichità Delry Giuseppe Commercio al dettaglio ambulante	Via Sarzanese tr,1688 Ponte S.Pietro Lucca	PI 01816720458 CF DLR GPP 62T31 E715P	Lucca	Via Sarzanese tr,1688 Ponte S.Pietro Lucca				1.000,00 €			6.230,00 €				7.230,00 €	27/12/2009	26/01/2010	
137	Servizi	Video In di Bianchi Piera Ditta Individuale	Via di Colombaia, 437 Piazzano Lucca	PI 02083680468 CF BNC PRI 50H57 E715G	Lucca	Via della Chiesa Ponte S.Pietro Lucca			5.388,00 €								5.388,00 €			
138	Commercio	Levante International s.r.l.	Via Notarbartolo,5 Palermo (PA)	PI 05341210820	Lucca	Via Mastiano e Gugliano,58 Lucca		2.468,00 €		1.268,00 €		8.254,00 €	143.603,00 €			26.240,00 €	181.833,00 €	25/1272009	21/01/2010	Altri danni: mancato guadagno e pulizia
139	Industria	GF Scavi s.r.l.	Via A.Rosa, 6/A, Castelnuovo Garfagnana	PI 02088590464	Lucca	Via del Brennero Nord loc. Piaggione Lucca	29.463,64 €	56.944,42 €	35.000,00 €		19.356,00 €	8.008,00 €	89.100,00 €		42.000,00 €	43.576,00 €	323.448,06 €	24/12/2009	Da definire	
140	Commercio	Norcineria La Vinchiana di Lena Antonio	Via del Brennero, 1074 Vinchiana Lucca	PI 02143960462 CF LNE NTN 64C16 E715L	Lucca	Via del Brennero, 1074 Vinchiana Lucca	40.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €			1.000,00 €	10.000,00 €				56.500,00 €			
141	Industria	Nannini Costruzioni s.r.l.	Via Provinciale, 1919 S.Alessio Lucca	PI 01273080463	Lucca	Via della Contesora,477 S.Maria a Colle Lucca				3.000,00 €							3.000,00 €			
142	Servizi	Immobiliare SAT s.n.c. di Bei C. e Raffaetà T.	Via Sarzanese, 2649 S.Maria a Colle loc. Vignola Lucca	PI 01401899460	Lucca	Via Sarzanese, 2649 S.Maria a Colle loc. Vignola Lucca	6.698,00 €										6.698,00 €			
143	Commercio	Io arredo. Progettazione Centro cucine di Daniele Sartini	Via Sarzanese, 2730 S.Macario in Piano Lucca	PI 02042470464 CF SRT DNC 74T19 E715N	Lucca	Via Sarzanese, 2730 S.Macario in Piano Lucca	1.000,00 €			1.500,00 €			13.500,00 €				16.000,00 €	25/12/2009	15/01/2010	
144	Industria	Servizio Assistenza Tecnica SAT s.r.l.	Via Sarzanese, 2649/P S.Maria a Colle loc. Vignola Lucca	PI 01988740468	Lucca	Via Sarzanese, 2649/P S.Maria a Colle loc. Vignola Lucca				1.285,00 €		6.097,00 €				38.937,17 €	46.319,17 €	28/12/2009	08/01/2010	Altri danni: fermo attività e materiali di ricambio
145	Servizi	Studio Medico Zanetti dott. Luigi	Via Sarzanese Ponte S.Pietro Lucca	PI 02125500468 CF ZNT LGU 45E25 E715N	Lucca	Via Sarzanese Ponte S.Pietro Lucca			9.703,19 €								9.703,19 €	25/12/2009	26/01/2010	
146	Artigianato	Autocarrozzeria Consani e Lencioni s.n.c.	Via Sarzanese,1952 Ponte S.Pietro Lucca	PI 00421360462	Lucca	Via Sarzanese,1952 Ponte S.Pietro Lucca	9.900,00 €	3.227,38 €	11.080,00 €	19.100,47 €	2.450,00 €	1.378,35 €		4.000,00 €	13.358,31 €	12.620,00 €	77.114,51 €	28/12/2009	11/01/2010	Altri danni: tempo di riòpristino e beni terzi
147	Servizi	Alumar di Della Bartola Magnani e Stagi s.n.c.	Viale Giusti, 503 Lucca	PI 01927510469	Lucca	Viale Giusti, 503 Lucca	7.735,00 €										7.735,00 €			

N°	CATEGORIA CCIAA	DENOMINAZIONE IMPRESA E FORMA GIURIDICA	INDIRIZZO SEDE LEGALE (completo di comune eprovincia)	Partita IVA o Codice Fiscale	COMUNE UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	INDIRIZZOUNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	DANNI A FABBRICATI €	DANNI A IMPIANTI €	DANNI A MACCHINARI €	DANNI A ATTREZZATURE €	DANNI A AUTOMEZZI €	DANNI A ARREDI €	DANNI A SCORTE (Prodotti finiti) €	DANNI A SCORTE (Prodotti semilavorati) €	DANNI A SCORTE (Materie prime) €	ALTRI DANNI €	TOTALE DANNI €	DATA INIZIO EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	DATA FINE EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	NOTE
148	Industria	L'Infisso s.r.l.	Via Sarzanese, 2649 S.Maria a Colle Lucca	PI 01371680461	Lucca	Via Sarzanese, 2649 S.Maria a Colle Lucca				45.936,00 €	21.205,00 €		14.000,00 €	7.200,00 €	19.450,00 €	38.101,56 €	145.892,56 €	28/12/2009	08/01/2010	Altri danni: riparazione macchinari, pulizie efermo produttivo
149	Artigianato	ADM Di Del Mugnaio Andrea	Via della Contesora S.Maria a Colle Lucca	PI 0150750463 CF DLM NDR 66P03 E715J	Lucca	Via della Contesora S.Maria a Colle Lucca	5.460,00 €				5.500,00 €		9.000,00 €	4.000,00 €	4.200,00 €		28.160,00 €	25/12/2009	06/0172010	
150	Artigianato	Officina Meccanica Dami di Dami Giuliano	Via dei Potrcaresi,822 Carignano Lucca	PI 01729340461 CF DMA GLN 44D02 E715Z	Lucca	Via dei Potrcaresi,822 Carignano Lucca	6.500,00 €	3.200,00 €	1.050,00 €	2.655,43 €	1.018,01 €	500,00 €	5.900,00 €	3.900,00 €	600,00 €	21.382,19 €	46.705,63 €	25/12/2009	18/01/2010	Altri danni: beni terzi, riparazione muletti, olio, compressore ,manodopera per rispristino
151	Servizi	Oikia s.n.c. di Gambini Michele e C.	Via Sarzanese, 2649/F S.Maria a Colle Lucca	PI 01935050466	Lucca	Via Sarzanese, 2649/F S.Maria a Colle Lucca	4.875,00 €										4.875,00 €			
152	Artigianato	Grafiche Mirò s.r.l.	Via Sarzanese, 2649 S.Maria a Colle Lucca	PI 01935040467	Lucca	Via Sarzanese, 2649 S.Maria a Colle Lucca			263.821,00 €	16.001,22 €			17.074,77 €		13.265,93 €	46.713,91 €	356.876,83 €			Altri danni: pulizia locali, terzializzazione produzione, mancata produzione
153	Artigianato	Ghilardi Glauco Ditta Individuale	Via Sarzanese, 2649 S.Maria a Colle Lucca	PI 01610300467	Lucca	Via Sarzanese, 2649 S.Maria a Colle Lucca	4.875,00 €			10.000,00 €		300,00 €	6.000,00 €	55.500,00 €		4.000,00 €	80.675,00 €			Altri danni: beni terzi.
154	Artigianato	Pardi Gianfranco e figli s.a.s.	Via Sarzanese, 2649 S.Macario in Piano, loc. Vignola Lucca	PI 01386680464 CF PRD LRT 67H23 E715S	Lucca	Via Sarzanese, 2649 S.Macario in Piano, loc. Vignola Lucca						197,13 €	3.000,00 €		30.433,18 €	13.757,54 €	47.387,85 €			Altri danni: materiale di consumo e manopoera per ripristino
155	Artigianato	Il Poggio dei Fratelli Alberto e Pierluigi Pardi s.n.c.	Via Sarzanese, 2649 S.Macario in Piano, loc. Vignola Lucca	PI 01386680464	Lucca	Via Sarzanese, 2649 S.Macario in Piano, loc. Vignola Lucca	4.550,00 €										4.550,00 €			
156	Artigianato	Autotec di Cristofani Marco & C. s.n.c.	Via Sarzanese, 2649 S.Macario in Piano, loc. Vignola Lucca	PI 01707500466	Lucca	Via Sarzanese, 2649 S.Macario in Piano, loc. Vignola Lucca	4.875,00 €			28.129,00 €		600,00 €				23.000,00 €	56.604,00 €			Altri danni: beni terzi, manodopera per rispristino
157	Artigianato	MCN s.r.l.	Via Sarzanese, 2649 S.Maria a Colle Lucca	PI 01164900464	Lucca	Via Sarzanese, 2649 S.Maria a Colle Lucca	8.386,00 €	2.500,00 €	5.951,00 €	4.182,60 €		6.380,00 €	30.780,00 €		30.077,00 €	32.440,00 €	120.696,60 €	27/12/2009	11/01/2010	Altri danni: tempo per rispristino, mancata fatturazione, computer e programmi
158	Industria	Metalmeccaniche LOM CER s.r.l. unipersonale	Via dei Bocci, 162 S.Donato Lucca	PI 00132120460	Lucca	Via Sarzanese, 2649 loc. Vignola Lucca	12.900,00 €		1.300,00 €			1.000,00 €				1.780,00 €	16.980,00 €			Altri danni: ricostruzione archivio contabile, cancelleria, ripulitura
159	Servizi	Immobiliare Ceragioli s.r.l.	Via dei Bocci,118 S.Donato Lucca	PI 01946380464	Lucca	Via Sarzanese, 2649 loc. Vignola Lucca	13.472,00 €										13.472,00 €			

N°	CATEGORIA CCIAA	DENOMINAZIONE IMPRESA E FORMA GIURIDICA	INDIRIZZO SEDE LEGALE (completo di comune e provincia)	Partita IVA o Codice Fiscale	COMUNE UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	INDIRIZZO UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	DANNI A FABBRICATI €	DANNI A IMPIANTI €	DANNI A MACCHINARI €	DANNI A ATTREZZATURE €	DANNI A AUTOMEZZI €	DANNI A ARREDI €	DANNI A SCORTE (Prodotti finiti) €	DANNI A SCORTE (Prodotti semilavorati) €	DANNI A SCORTE (Materie prime) €	ALTRI DANNI €	TOTALE DANNI €	DATA INIZIO EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	DATA FINE EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	NOTE
160	Artigianato	Effemme Termoidraulica s.n.c.	Via di Mezzo, 631 S.Maria a Colle Lucca	PI 02068550462 CF FRN TZN 67N03 E715F	Lucca	Via di Mezzo, 631 S.Maria a Colle Lucca				6.472,26 €					1.200,00 €	2.400,00 €	10.072,26 €	25/12/2009	11/01/2010	Altri danni: tempo di ripristino
161	Artigianato	Malerbi Costruzioni di Federico Malerbi s.n.c.	Via Sarzanese, 2187/G S.Macario in Piano Lucca	PI 02063690461 CF MLR GRL 80C31 Z600A	Lucca	Via Sarzanese, 2187/G S.Macario in Piano Lucca	1.859,00 €			4.810,00 €	3.000,00 €			1.600,00 €	200,00 €		11.469,00 €	25/12/2009	Da definire	
162	Industria	Cobot Automazione s.r.l.	Via Sarzanese V, 2649 S.Maria a Colle Lucca	PI 01779700465	Lucca	Via Sarzanese V, 2649 S.Maria a Colle Lucca	17.000,00 €	5.240,00 €	12.660,00 €	23.420,00 €	3.000,00 €	4.110,00 €	17.538,00 €		110.000,00 €	43.000,00 €	235.968,00 €	28/12/2009	11/01/2010	Altri danni: beni terzi
163	Commercio	Rubinelli Alberto e C. s.n.c.	Piazza Dante, 29/30 Viareggio	PI 01507660460	Lucca	Via Sarzanese, 2649 Lucca	4.875,00 €			19.466,00 €						4.480,00 €	28.821,00 €			Altri danni: tempo di ripristino
164	Artigianato	Ellebi Zanzariere	Via Sarzanese, 2649 loc. Vignola Lucca	PI 01622340469	Lucca	Via Sarzanese, 2649 loc. Vignola Lucca	2.820,00 €		1.392,00 €	3.366,41 €	471,92 €	2.031,50 €	2.447,42 €	544,06 €	19.809,85 €	17.531,04 €	50.414,20 €	25/12/2009	15/01/2010	Altri danni: nbeni terzi, cancelleria, materiali di consumo, pulizia e mancato fatturato
165	Commercio	Ditta Nardi s.a.s.di Claudia Dell'Orfanello & C.	Via Sarzanese, 2649 loc. Vignola S.Maria a Colle Lucca	PI 01457480463	Lucca	Via Sarzanese, 2649 loc. Vignola S.Maria a Colle Lucca	4.875,00 €			3.264,00 €		1.000,00 €	64.754,20 €			11.982,00 €	85.875,20 €	25/12/2009	25/01/2010	Altri danni: noleggio deumidificatore e tempo per ripristino
166	Servizi	Organizzazzione Il Cuore s.a.s.	Via S.Giusto,19 Lucca	PI 01438380469	Lucca	Via Sarzanese, 2649/R S.Maria a Colle Lucca	12.815,00 €	4.735,00 €		15.567,58 €			78.155,16 €			7.851,75 €	119.124,49 €	25/12/2009	15/01/2010	Altri danni: pulizia locali, stireria e ripristino
167	Artigianato	Il Cuore Ricevimenti s.r.l.	Via S.Giusto,19 Lucca	PI 02149530467	Lucca	Via Sarzanese, 2649/R S.Maria a Colle Lucca					2.383,50 €				639,12 €	16.921,56 €	19.944,18 €			Altri danni: Trasporto merce fuori immobile, manodopera personale dipendente
168	Artigianato	Falegnameria Biagi s.n.c.	Via Sarzanese, 2649 S.Maria a Colle Lucca	PI 01703970465	Lucca	Via Sarzanese, 2649 S.Maria a Colle Lucca	5.445,18 €	1.000,00 €	6.000,00 €	3.191,00 €			5.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	14.465,29 €	60.101,47 €			Altri danni: ore lavoro per risprstino e riparazioni
169	Artigianato	N.S.P. Service s.r.l.	Via Sarzanese, 2649 Lucca	PI 01747140463	Lucca	Via Sarzanese, 2649 Lucca			23.990,00 €	1.000,00 €	1.892,00 €				2.000,00 €	12.900,00 €	41.782,00 €	25/12/2009	05/01/2010	Atri danni: tempo per ripristino
170	Artigianato	PM Arredamenti s.n.c.	Via Sarzanese, 2649 loc. Vignola S.Maria a Colle Lucca	PI 02021210469	Lucca	Via Sarzanese, 2649 loc. Vignola S.Maria a Colle Lucca	4.875,00 €		18.600,00 €	3.220,00 €			19.500,00 €	46.850,00 €	7.600,00 €	22.280,00 €	122.925,00 €	28/12/2009	15/01/2010	Altri danni: fermo attività e manodopera per ripristino
171		Checchi Claudio	Via Sarzanese, 1785 Ponte S.Pietro Lucca	CF CHC CLD 45S06 E715Y	Lucca	Via Sarzanese, 1785 Ponte S.Pietro Lucca	30.000,00 €	20.000,00 €									50.000,00 €			
172		Fratelli Checchi s.n.c.	Area Autostradale Monte Quiesa Maggiano Lucca	PI 01399380466	Lucca	Via Sarzanese, 2649 Lucca	7.500,00 €	7.500,00 €									15.000,00 €			
173	Commercio	Macelleria Cortopassi Andrea Ditta Individuale	Via Sarzanese, 2772 S.Macario in Piano Lucca	PI 01769980468 CF CRT NDR 62E07 E715V	Lucca	Via Sarzanese, 1725/B Ponte S.Pietro Lucca				3.180,00 €		820,00 €					4.000,00 €	26/12/2009	10/01/2010	

N°	CATEGORIA CCIAA	DENOMINAZIONE IMPRESA E FORMA GIURIDICA	INDIRIZZO SEDE LEGALE (completo di comune eprovincia)	Partita IVA o Codice Fiscale	COMUNE UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	INDIRIZZOUNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	DANNI A FABBRICATI €	DANNI A IMPIANTI €	DANNI A MACCHINARI €	DANNI A ATTREZZATURE €	DANNI A AUTOMEZZI €	DANNI A ARREDI €	DANNI A SCORTE (Prodotti finiti) €	DANNI A SCORTE (Prodotti semilavorati) €	DANNI A SCORTE (Materie prime) €	ALTRI DANNI €	TOTALE DANNI €	DATA INIZIO EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	DATA FINE EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	NOTE
174	Artigianato	Natali Carla Parrucchiera	Via Sarzanese, 2413 S.Maria a Colle Lucca	PI 00400610465 CF NTL CRL 50S66 E715P	Lucca	Via Sarzanese, 2413 S.Maria a Colle Lucca											0,00 €			
175	INDUSTRIA	KME ITALY SPA	Via dei Barucci,2-50127-FIRENZE-	CF 00881250153 PI IT04528110481	BARGA	via della Repubblica,257-Fornaci di Barga	462.000,00 €			50.000,00 €							512.000,00 €			
176	INDUSTRIA	SMURFIT KAPPA ITALIA SPA	Viale Regina Margherita,3- 20122-MILANO-	CF 07034140157 PI 02124341203	BARGA	via del Mulino-snc Ponte All'Ania-										120.000,00 €	120.000,00 €			
177	TURISMO	AGRITURISMO "I CEDRI" DI PAPI DANIELA	Loc. Alla Villa- n. 4 - Albiano-	CF PPA DNL 60E42 C236H PI 01816500464	BARGA	Loc. Alla Villa n. 4-Albiano-										23.100,00 €	23.100,00 €			
178	COMMERCIO	MEDIAVALLE SRL	VIA Risorgimento,9-55052-Fornaci di Barga	CF 02099650463 PI 02099650463	BARGA	via Risorgimento,9-Fornaci di Barga						22.000,00 €	8.000,00 €				30.000,00 €			
179	INDUSTRIA	IL CIOCCO SPA	Fraz. Castelvecchio Pascoli- snc -55051-Barga	CF 00202750469 PI 00202750469	BARGA	Loc. Molini del Chiappa e S. Maria- snc -										48.000,00 €	48.000,00 €			
180	INDUSTRIA	IL CIOCCO SPA	Fraz. Castelvecchio Pascoli- - snc -55051-Barga	CF 00202750469 PI 00202750469	BARGA	Loc. Molino ai Picchietti-snc -										35.000,00 €	35.000,00 €			
181	INDUSTRIA	IL CIOCCO SPA	Fraz. Castelvecchio Pascoli-- snc - 55051-Barga	CF 00202750469 PI 00202750469	BARGA	Loc. Molino dell'Anguilla- snc -										70.000,00 €	70.000,00 €			
182	INDUSTRIA	IL CIOCCO SPA	Fraz. Castelvecchio Pascoli- snc - 55051-Barga	CF 00202750469 PI 00202750469	BARGA	Loc. Ai Conti- snc -										19.000,00 €	19.000,00 €			
183	INDUSTRIA	IL CIOCCO SPA	Fraz. Castelvecchio Pascoli- snc - 55051-Barga	CF 00202750469 PI 00202750469	BARGA	Loc. Emma 3 -Ciocco-Castelvecchio Pascoli-snc -										14.000,00 €	14.000,00 €			
184	INDUSTRIA	IL CIOCCO SPA	Fraz. Castelvecchio Pascoli- snc -55051-Barga	CF 00202750469 PI 00202750469	BARGA	Loc. Maneggio Scoperto -Ciocco-Castelvecchio Pascoli-snc -										115.000,00 €	115.000,00 €			
185	INDUSTRIA	KEDRION SPA	Loc. Ai Conti n.1 Castelvecchio Pascoli	CF 01779530466 PI 01779530466	BARGA	Loc. Molino del Candino-Ponte di Catagnana -snc-	9.000,00 €	8.000,00 €								7.000,00 €	24.000,00 €	25/12/2009	27/01/2010	Altri danni: Mancata produzione
186	COMMERCIO	LA BOTTEGA DEL FATTORE SNC	Via E.Medi n. 30-55052-Fornaci di Barga	CF 01462340462 PI 01462340462	BARGA	Via E.Medi n. 30-55052-Fornaci di Barga							3.100,00 €			700,00 €	3.800,00 €			
187	Agricoltura	Azienda Agricola Massarosa Frutta SS	P.I. 01450560469	via Argine Prete Piero 19, Massarosa (LU)	Massarosa	via Zendrini 311, Massarosa											in corso di accertamento			
188	Agricoltura	Azienda Agricola Del Soldato Elio e Olinto SS	P.I. 01642230468	via degli Stilli 6, Massaciuccoli, Massarosa (LU)	Massarosa	via degli Stilli 6, Massaciuccoli, Massarosa											in corso di accertamento			
189	Agricoltura	Azienda Agricola Del Soldato Vando	P.I. 01356710465	via Pietra a Padule 3420, Massaciuccoli, Massarosa (LU)	Massarosa	via Pietra a Padule 3420, Massaciuccoli, Massarosa											in corso di accertamento			
190	Artigianato	Ditta individuale Camarillo Animal House	P.I. 01657110464	via Pioppogatto 1697, Piano del Quercione, Massarosa (LU)	Massarosa	via Pioppogatto 1697, Piano del Quercione, Massarosa											in corso di accertamento			
191		Fondazione Lucchese di Solidarietà	C.F. 92021910465	viale Carducci 385, Lucca (LU)	Massarosa	via della Ficaia 15, Massarosa											in corso di accertamento			
192	Turismo	Piaggetta snc	P.I. 02037660467	via della Piaggetta 863, Massaciuccoli, Massarosa (LU)	Massarosa	via della Piaggetta 863, Massaciuccoli, Massarosa (LU)											in corso di accertamento			

N°	CATEGORIA CCIAA	DENOMINAZIONE IMPRESA E FORMA GIURIDICA	INDIRIZZO SEDE LEGALE (completo di comune eprovincia)	Partita IVA o Codice Fiscale	COMUNE UNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	INDIRIZZOUNITA' AZIENDALE DANNEGGIATA	DANNI A FABBRICATI €	DANNI A IMPIANTI €	DANNI A MACCHINARI €	DANNI A ATTREZZATURE €	DANNI A AUTOMEZZI €	DANNI A ARREDI €	DANNI A SCORTE (Prodotti finiti) €	DANNI A SCORTE (Prodotti semilavorati) €	DANNI A SCORTE (Materie prime) €	ALTRI DANNI €	TOTALE DANNI €	DATA INIZIO EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	DATA FINE EVENTUALE FERMO ATTIVITA'	NOTE
193	Agricoltura	Cooperativa Frola Cop	Villa Soraggio loc. Iara SNC 55030 Sillano (LU)	PI 00280440462	Villa Soraggio, loc. Iara SNC 55030 Sillano (LU)	Villa Soraggio 55030 Sillano									11.655,00 €	10.000,00 €	21.655,00 €			Altri danni: danni a opera di presa
194	Turismo	Oasi s.a.s. di Adorni Pallini e Alessandro e C.	Via Buta n° 2 Dalli Sotto 55030 Sillano (LU)	PI 01730880463	Loc. Lamastrone SNC 55030 Sillano (LU)	Loc. Lamastrone 55030 Sillano		8.000,00 €								3.660,00 €	11.660,00 €			Altri danni: trote e movimento franoso
195	Agricoltura	Asbuc Ville Soraggio	via San Martino SMC Villa Soraggio 55030 Sillano	PI 01226530465	via San Martino SNC Villa Soraggio 55030 Sillano (LU)	Villa Soraggio 55030 Sillano										60.000,00 €	60.000,00 €			Altri danni: danno a viabilità di servizio
196	Agricoltura	Adorni Rita Coltivatrice Diretta	Via San Rocco,7/A Camporanda 55030 Sillano (LU)	CF DRNRTI53B58 I737Y PI 02088680463	Via San Rocco,7/A Camporanda 55030 Sillano (LU)	Via San Rocco,7/A Camporanda 55030 Sillano	20.000,00 €										20.000,00 €			
197	Agricoltura	Fontanini Gabriella - coltivatore diretto	via Marziale 52 Piazza al Serchio	PI 01092120466	Piazza al Serchio	via marziale 52 Piazza al Serchio	87.000,00 €									31.000,00 €	118.000,00 €			
						IMPORTI TOTALI DANNI A IMPRESE	2.675.235,82 €	546.019,50 €	993.847,29 €	1.336.006,81 €	341.640,87 €	396.786,77 €	1.881.362,47 €	166.424,06 €	538.794,25 €	3.506.430,81 €	12.416.548,84 €			

ALLEGATO

PROVINCIA DI PISA

ELENCO DELLE STRADE NELLE QUALI HANNO SEDE OPERATIVA LE IMPRESE DEL COMUNE DI VECCHIANO (PI) INTERESSATE DALL'ALLUVIONE DEL 25.12.2009

via dell'Alzavola: dal civico 3 al civico 9;
via del Moriglione: dal civico 9 al civico 14;
via del Fischione: dal civico 1 al civico 19;
via Traversagna: dal civico 4 al civico 55;
via del Beccaccino: dal civico 1 al civico 7;
via della Bozza: dal civico 25 al civico 62;
via della Pavoncella: dal civico 2 al civico 19;
via del Feo: dal civico 12 al civico 85;
via del Marzaiolo: dal civico 1 al civico 24;
Autostrada A11 Firenze-Mare: km 2 (Stazione di Servizio "Migliarino").
via della Canapiglia: dal civico 1 al civico 26;
via del Paradiso: il civico 26;
via Nuova: dal civico 1 al civico 76;
via Amedeo: dal civico 155 al civico 188;
via Provinciale: dal civico 129 al civico 297;
via di Golena: dal civico 5 al civico 96;
via di Pruniccio: dal civico 3 al civico 8;
via Aurelia (SS 1): dal km 340 al km 350+500;
via della Costanza: dal civico 1 al civico 47;
via Argine Vecchio: dal civico 76 al civico 259;
via dell'Argine: dal civico 1 al civico 72;
via delle Cave: dal civico 46 al civico 79;
via Navareggia: dal civico 6 al civico 37;
via del Paduletto: dal civico 1 al civico 44;
via del Capannone: dal civico 1 al civico 57;
via Cittadella: dal civico 19 al civico 85;
via dei Pardella: dal civico 17 al civico 25;
via Bonifica Nuova: dal civico 1 al civico 19;
via Terrosi: dal civico 3 al civico 27;
via Guscionetto: dal civico 1 al civico 7;
via della Barra: dal civico 18 al civico 24;
via F.lli Cervi: dal civico 24 al civico 28;
via Calvino: dal civico 3 al civico 7;
viale dei Pini: dal civico 130 al civico 263;
via Fucini: dal civico 45 al civico 47;
via Casanova: dal civico 42 al civico 44;
via Barsuglia: dal civico 303 al civico 305.

N.	RAGIONE SOCIALE	Codice fiscale	P. IVA	Ha	INDIRIZZO
1	Andreoni Piero	NDRPRI43B01L702D	01784510503	0.34.20	Via Navareggia-Nodica
2	Antonioli Mafalda	NTNMLD40T51E715L	00793540501	8.00.00	Via del Paduletto 44-Vecchiano
3	Antonioli Venerio	NTNVNR42L31L702M	00749850509	12.00.00	Via del Capannone-Vecchiano
4	Baglini Alvise	BGLLVS42R29L702U	00463220509	7.50.00	Via Cittadella 85-Nodica
5	Baldacci Massimo	BLDMSM47M16G702C	01693960500	16.91.70	Via Traversagna-Vecchiano
6	Baldini Marcello	BLDMCL58R20E715J	01083950467	19.50.00	Via Traversagna- Vecchiano
7	Banti Alessandro	BNTLSN46D11L702P	01102430509	3.80.00	Viale Amedeo 182- Nodica
8	Barsanti Mari	BRSMRA49A42L702G	01812410502	45.00.00	Via dei Pardella 25-Vecchiano
9	Barsanti Silvana	BRSSVN39D70D612V		08.86.00	Via del Feo -Nodica
10	Bartalini Carla	BRTCRL45B63L702I	01210710503	1.80.00	Via delle Cave 79-Vecchiano
11	Bertipaglia Antonio	BRTNTN27H14F011N	01258240504	43.00.00	Via Bonifica Nuova-Migliarino
12	Bertipaglia Oscar	BRTSCR23B26B106I	01277150502	32.00.00	Via Bonifica Nuova-Migliarino
13	Bianucci Ketty	BNCKTY74C63G702D			Via Terrosi-Vecchiano
14	Biocca Marco	BCCMRC70S20G702L	01254120502	76.05.70	Via Traversagna- Nodica
15	Bracaloni Giovanni	BRCGNN32L07L702U	00210210506	13.00.00	Via dell'Argine 72-Nodica
16	Brea Marina	BREMRN70C42I138Q01	01573590500	2.80.00	Via del Capannone-Vecchiano
17	Cacciafunghi Giuliano	CCCGLN27H05A562X	00787390509	1.30.00	Via Guscionetto-Vecchiano
18	Cardelli Cinzia	CRDCNZ60C60L702G		3.30.00	Via dell'Argine -Nodica
19	Cima Alessandro	CMILSN87H03G702U	01934000504	72.00.00	Via Provinciale 221-Nodica
20	Cima Fabio	CMIFBA67M14L702U	01078690508	15.00.00	Via Provinciale-Nodica
21	Cima Doriano	CMIDRN35H26L702J	00128320504	18.00.00	Via Argine Vecchio-Vecchiano
22	Cima Ivo	CMIVIO37E02L702V	00417020500	8.00.00	Via Argine Vecchio-Vecchiano
23	Cortazzo Donatello	CRTDTL80C19G702I	01916550500	2.00.00	Via Nuova 76-Migliarino
24	D'Amico Chiara	DMCCHR42R41A024R	01206990507	20.00.00	Via Della Barra 24-Vecchiano
25	Del Corso Mauro	DLCMRA59S26G702S	01500940505	1.00.00	Via Traversagna-Nodica
26	Deri Floriano	DREFRN43L30L702I	00221370505		Via F.lli Cervi- Nodica
27	Di Scalzo Averardo	DSCVRD27H02L702Z		1.05.00	Via Argine Vecchio-Vecchiano
28	Federighi-Coop.Val di Serchio	00204720502	00204720502		Via del Feo 30-Migliarino
29	Soc. Agr. F.lli Fontana	00298900507	00298900507	73.95.00	Via Traversagna-Nodica
30	Grassini e C.	00939080503	00939080503	2.00.00	Via Calvino- Nodica
31	Grossi Colombo	GRSCMB26E27L702H	00463200501		Via della Bonifica-Vecchiano
32	Grossi Francesco	GRSFNC69D30L702J	01310280506	8.00.00	Via dei Boccali-Nodica
33	Malfatti Francesco	MLFFNC50L07G702B	00225880509	04.76.00	Via del Feo-Nodica
34	Malloggi Antonella	MLLNNL61L65G702O	01519040503	5.21.30	Via Nuova- Vecchiano
35	Mariotti Mario	MRTMRA22P20G702G		7.00.00	Via Nuova- Migliarino

36	Negro Nadia	NGRNDA63M70F033K	01234660502	101.30.00	Loc.La Costanza-Vecchiano
37	Paolicchi Esio	PLCSEI41B06L702I	00876110503	7.50.00	Via Cittadella -Nodica
38	Papucci Piero	PPCPRI45D07L702V		0.56.00	Nodica
39	Pardini Alessandra	PRDLSN62D55G702D		117.00.00	Via Traversagna-Nodica
40	Pardini Colombo	PRDCMB53C28L702T	00950180505	0.50.00	Via Navareggia-Nodica
41	Pardini Franco	PRDFNC41H10L702M	00464890508	0.75.00	Viale Amedeo 155-Nodica
42	Pardini Giovanni-Madreterra	PRDGNN61T10G843E	01426020507	95.00.00	Via Traversagna nord 23-Nodica
43	Pardini Massimo	PRDMSM52S18L702N		11.74.00	Viale Amedeo 155-Nodica
44	Pasqualetti Dino	PSQDNI46B07C609Y			Via dell'Argine-Nodica
45	Pesce Gianni	PSCGNN61M20F904H	01106330507	26.00.00	Loc.La Costanza-Vecchiano
46	Pieri Fausto	PRIFST50H16L702Y	00778050500	22.50.00	Via del Capannone-Vecchiano
47	Remorini Mauro	RMRMRA49A23L702F		4.00.00	Via Nuova- Migliarino
48	Sa.Gi di Salviati Agnese	00134710508	00134710508	205.00.00	Viale dei Pini-Migliarino
49	Santoni Nilo	SNTNLI38H06A562F			Via di Golena- Vecchiano
50	Toti Sabrina	TTOSRN65L50L702Q	01861820502	25.00.00	Via Nuova 8-Migliarino
51	Vanni Bruno	VNNBRN28R18L702J	00350210506	45.77.11	Via Traversagna-Migliarino P.
52	Vanni Angelo	VNNNGL67E21G702N	01252790504		Via Fucini 47-Migliarino
53	Viviani Piera	VVNPRI42E47L702A	01396720508	7.45.00	Via Argine Vecchio-Vecchiano

Elenco aziende inserite nelle mappe

RIF.	AZIENDA	VIA	LOCALITA'	SETTORE	P.IVA	Codice fiscale	Zonizzazione
1	DA.MA srl	Via dell'Alzavola snc	Nodica	COMMERCIO	01892840503	01892840503	ZONA 1
2	M.A.R.A. distribuzione S.r.l.	Via dell'Alzavola 3	Migliarino	COMMERCIO	01605320504	01605320504	ZONA 1
3	Morelli spa	via del Morigione n. 11	Migliarino	COMMERCIO	00465430486	00465430486	ZONA 1
4	Morelli immobiliare srl	via del Morigione n. 11	Migliarino	COMMERCIO	05175320489	05175320489	ZONA 1
5	SVEVI srl	via del Morigione n. 10	Nodica	COMMERCIO	01587640507	01587640507	ZONA 1
6	SVEVI snc	via del Morigione n. 10	Nodica	SERVIZI	0143885053	01438850503	ZONA 1
7	B.T. PLAST di Bruschi Tiziana	via del Morigione n. 13	Migliarino	ARTIGIANATO	01050200458	BRSTZN59A68B832E	ZONA 1
8	Antico Pastificio Conforti Srl	via del Morigione n. 9	Migliarino	INDUSTRIA	01745840502	01745840502	ZONA 1
9	RA.GE SERVICE S.R.L.	via del Morigione n. 14	Migliarino	COMMERCIO	00857560502	00857560502	ZONA 1
10	KC Ceramica Kings Srl	Via del Fischione n. 8	Migliarino	INDUSTRIA	01816620502	01816620502	ZONA 1
11	Tosco Dati Firenze Srl	Via del Fischione n. 19	Migliarino	SERVIZI	04748310481	04748310481	ZONA 1
12	ORSINI ANGELO	Via del Fischione n. 1	Vecchiano	ARTIGIANATO	00132670506	RSNNGL40M14G702U	ZONA 1
13	Euroserramenti di Orsini Raffaele	Via del Fischione n. 1	Vecchiano	ARTIGIANATO	01498000502	RSNRFL78D11G702S	ZONA 1
14	TRANS-PORTIAMO F.M. DI MARTELLOTTI LUCIANO & C. S.N.C.	Via del Fischione n. 6	Vecchiano	ARTIGIANATO	08382410010	08382410010	ZONA 1
15	Ageco spa	Via del Fischione n. 6	Vecchiano	COMMERCIO	01010590469	01010590469	ZONA 1
16	Spedi srl	Via del Fischione snc	Vecchiano	INDUSTRIA	01309050464	02028400279	ZONA 1
17	Ge.se. Italia S.r.l.	Via del Fischione n. 19	Vecchiano	INDUSTRIA	04316970484	04316970484	ZONA 1
18	Insurance Online spa	Via del Fischione n. 19	Migliarino	SERVIZI	01548970506	01548970506	ZONA 1
19	Citypost spa	Via del Fischione n. 19	Vecchiano	INDUSTRIA	01528040502	01528040502	ZONA 1
20	TD Group spa	Via del Fischione n. 19	Vecchiano	INDUSTRIA	00890260508	06262970152	ZONA 1
21	Cedep srl	Via del Fischione n. 19	Migliarino	SERVIZI	03333470483	03666470483	ZONA 1
22	CARROZZERIA AURELIA S.A.S. DI MEJRI ZOUHAIER & C	Via del Fischione n. 3	Nodica	ARTIGIANATO	01701350504	01701350504	ZONA 1
23	Fratelli Facchi S.p.A.	Via del Fischione n. 6	Migliarino	SERVIZI	00730650157	00730650157	ZONA 1
24	Facchi Sas di di Giancarlo Facchi & C.	Via del Fischione n. 6	Migliarino	SERVIZI	00943140152	00943140152	ZONA 1
25	Dominique & Jacqueline Srl	Via del Fischione n. 17	Migliarino	COMMERCIO	00126190503	00126190503	ZONA 1
26	Esa System S.r.l.	Via Traversagna n. 48	Migliarino	SERVIZI	00771900503	00771900503	ZONA 1
27	Centro Studi Omnia	Via Traversagna n. 48	Migliarino	SERVIZI	01649060504	93038110503	ZONA 1
28	Biemmebi Traslochi Snc	Via del Beccaccino n. 3/6	Migliarino	ARTIGIANATO	01556650503	01556650503	ZONA 1
29	Donati forniture industriali srl	Via del Beccaccino n. 5	Nodica	COMMERCIO	01790840506	01790840506	ZONA 1
30	CASA Lombardi srl	Via del Beccaccino n. 2	Nodica	COMMERCIO	01502380502	01502380502	ZONA 1
31	Crema Lombardi Snc di Francesco e Lorenzo Lombardi	Via del Beccaccino n. 4	Nodica	ARTIGIANATO	01305330506	01305330506	ZONA 1
32	Edil Service Snc di Pisani Martina e Fuschetto Agostino	Via del Beccaccino n. 1/4	Nodica	COMMERCIO	019455330502	01945330502	ZONA 1
33	Centro Servizi Integrati S.r.l. - C.S.I. Srl	Via del Beccaccino n. 1/2	Nodica	COMMERCIO	01376350508	01533990469	ZONA 1
34	EDIL Servizi Snc di Cappagli Enrico & Pisani Claudio	Via del Beccaccino n. 1	Nodica	ARTIGIANATO	01476250509	01476250509	ZONA 1
35	Mirabella di Pisani Claudio ditta individuale	Via del Beccaccino n. 1/3	Nodica	COMMERCIO	01725310500	PSNCLD54R10G702B	ZONA 1
36	MANIFATTURE MAIULLARI S.N.C. DI MAIULLARI ILENIA & MAIULLARI JORDAN	Via del Fischone 13 Via del Beccaccino 2	Nodica	ARTIGIANATO	02048050468	02048050468	ZONA 1
37	NUOVA G.B.P./85 S.N.C. DI BARONCINI EMILIANO, BARONCINI GRAZIANO E PALLA GIAN LUCA	Via del Beccaccino n. 7	Nodica	SERVIZI	01020070502	00451720452	ZONA 1
38	Lift immobiliare S.r.l.	Via del Beccaccino n. 7	Nodica	INDUSTRIA	01468810500	01468810500	ZONA 1
39	Baglini Ascensori servizi Srl	Via del Beccaccino n. 7	Nodica	INDUSTRIA	01809870502	01809870502	ZONA 1
40	Astra Ascensori Baglini Srl	Via del Beccaccino n. 7	Nodica	INDUSTRIA	01041090455	01041090455	ZONA 1
41	IN VETRO DI ALESSANDRO CHICCA & C. S.A.S.	Via del Beccaccino n. 7	Nodica	ARTIGIANATO	01611450501	01611450501	ZONA 1
42	BAGLINI ASCENSORI DI BAGLINI SERGIO & C. - S.N.C.	Via del Beccaccino n. 7	Nodica	INDUSTRIA	01034830503	01034830503	ZONA 1
43	Baglini Ascensori Group srl	Via del Beccaccino n. 7	Nodica	INDUSTRIA	01424200507	01424200507	ZONA 1
44	B.C.S. sas	Via del Beccaccino n. 7	Nodica	ARTIGIANATO	01856050503	01856050503	ZONA 1
45	COMP.AS DI BARONCINI GRAZIANO & C. S.N.C	Via del Beccaccino n. 7	Nodica	INDUSTRIA	01380420503	01380420503	ZONA 1
46	Baglini Controlli Srl	Via del Beccaccino n. 7	Migliarino	INDUSTRIA	01831500507	01831500507	ZONA 1
47	SILVERLAKE TE S.R.L.	Via del Beccacino snc	Vecchiano	COMMERCIO	01191420478	01191420478	ZONA 1

Elenco aziende inserite nelle mappe

48	ESSE-ERRE S.A.S. DI ROVINA VERONICA & C.	Via del Beccacino snc	Nodica	COMMERCIO	01353310509	01353310509	ZONA 1
RIF.	**AZIENDA**	**VIA**	**LOCALITA'**	**SETTORE**	**P.IVA**	**Codice fiscale**	**Zonizzazione**
50	Lascialfari & De Blasio Srl	Via del Beccaccino n. 6	Nodica	ARTIGIANATO	00846210508	00846210508	ZONA 1
51	Agostini Gomme di Agostini Alessandro	Via del Beccaccino n. 1	Migliarino	ARTIGIANATO	01559240500	GSTLSN71M12L702C	ZONA 1
52	V&D Sas di Zanni Daniele & C.	via Traversagna 48 angolo via del Feo	Nodica	COMMERCIO	01367300504	01367300504	ZONA 1
53	Parfum Market srl	via Traversagna 48 angolo via del Feo	Nodica	COMMERCIO	04375110485	00911580504	ZONA 1
54	DTF Design e tecnologia del Freddo SRL	Via della Bozza n. 41	Nodica	COMMERCIO	01853790507	01853790507	ZONA 1
55	Ediwork di Arben Selmanaj	Via della Bozza n. 42	Nodica	ARTIGIANATO	01685080502	SLMRBN66S18Z100U	ZONA 1
56	ALEN DI AHAMED ASIP	Via della Bozza n. 48	Migliarino	ARTIGIANATO	01737770501	HMDSPA56C21Z148B	ZONA 1
57	LA.ST. LAMIERE STAMPAGGIO DI CAMPORESE CLAUDIO & C. - S.A.S.	Via della Bozza n. 62	Migliarino	INDUSTRIA	01037340500	01037340500	ZONA 1
58	Industria Lavorazioni metalliche srl	Via della Bozza n. 62	Nodica	INDUSTRIA	00144910502	00144910502	ZONA 1
59	JORDAN TECHNOLOGIES EUROPE S.R.L.	Via della Bozza n. 43-45	Vecchiano	INDUSTRIA	01598760518	01598760518	ZONA 1
60	Blu Trucks Srl	Via della Bozza n. 25	Vecchiano	INDUSTRIA	01758680506	01758680506	ZONA 1
61	DAMI ROBERTO	Via della Pavoncella n. 19	Migliarino	COMMERCIO	02067400461	DMARRT42D14F384R	ZONA 1
62	NAPOLEONE di Raffaelli Alessio e Meozzi Francesca Snc	Via della Pavoncella n. 2/4	Migliarino	COMMERCIO	01894060464	01894060464	ZONA 1
63	BERNARDINI GIUSEPPE	Via Pavoncella n. 5	Migliarino	ARTIGIANATO	01303390502	BRNGPP72L23L833D	ZONA 1
64	BENI PUB Sas di Beni Roberto & C.	Via della Pavoncella n. 15	Migliarino	COMMERCIO	01708020464	00669280505	ZONA 1
65	E.P. Elevatoripremontati Srl	Via della Pavoncella n. 12/14	Migliarino	INDUSTRIA	01129050470	01129050470	ZONA 1
66	A.P. ASCENSORIPREMONTATI Srl	Via della Pavoncella n. 10	Migliarino	INDUSTRIA	01530880507	01494300468	ZONA 1
67	Lamm srl	Via della Pavoncella n. 8	Nodica	SERVIZI	01655610507	01655610507	ZONA 1
68	Happy campers srl	Via della Pavoncella n. 6	Nodica	SERVIZI	01710850502	01710850502	ZONA 1
69	Malfatti Revisioni Snc di Francesca e Sara	Via della Pavoncella n. 17	Nodica	SERVIZI	01811670502	01811670502	ZONA 1
70	Full Service srl	Via della Pavoncella n. 11/13	Migliarino	COMMERCIO	02969490966	02969490966	ZONA 1
71	TAMA nSrl	Via della Pavoncella n. 11/13	Migliarino	COMMERCIO	00819420969	06219920151	ZONA 1
72	Eagle Italia Srl	Via della Pavoncella n. 8	Migliarino	COMMERCIO	01382560504	01382560504	ZONA 1
73	Golf & Outlet - TRITOZ Srl	Via del Feo n. 54	Migliarino	COMMERCIO	01820480505	01820480505	ZONA 1
74	Officina meccanica Bargi Alessio	Via del Feo n. 52	Nodica	ARTIGIANATO	01725940504	BRGLSS85R02G702I	ZONA 1
75	Tognetti Fabio (servizi supporto imprese)	Via del Feo snc	Migliarino	ARTIGIANATO	01347060467	TGNFBA59A14A562Y	ZONA 1
76	Re.De.Co. Srl	Via del Feo n. 48/50	Migliarino	INDUSTRIA	00853680502	00853680502	ZONA 1
77	Elettromeccanica Srl	Via del Feo n. 44	Migliarino	ARTIGIANATO	01563780509	01563780509	ZONA 1
78	BS Bottai security srl	Via del Feo snc	Nodica	SERVIZI	01562170504	01562170504	ZONA 1
79	DS distribution service srl	Via del Feo snc	Nodica	COMMERCIO	01329520504	01329520504	ZONA 1
80	MG Impianti Sas di Farnesi Gabriele	Via del Feo snc	Vecchiano	ARTIGIANATO	01602820506	01602820506	ZONA 1
81	Costruzioni 2000 Srl	Via del Feo snc	Migliarino	INDUSTRIA	01524090501	01524090501	ZONA 1
82	DLL Costruzioni di D'Emilio e Luca snc	Via del Feo snc	Migliarino	ARTIGIANATO	01681240501	01681240501	ZONA 1
83	TAMATA S.A.S. DI NICOLETTI GIOVANNI ED ORSINI SILVANO & C.	Via del Feo snc	Migliarino	COMMERCIO	01719860502	01719860502	ZONA 1
84	L.M Srl	Via del Feo n. 32	Migliarino	INDUSTRIA	01873200461	01873200461	ZONA 1
85	TRIANGLE MARINES DI PATHIRAJA HITIGE TERISAN PRYANSA LAXMAN RATNAYAKA SIGLA: TRIANGLE MARINES	Via Traversagna angolo via del Feo	Migliarino	ARTIGIANATO	07662170633	PTHTSN66H04Z209Z	ZONA 1
86	Studio RS di Bruno Bottai & C. Sas	Via Traversagna angolo via del Feo	Vecchiano	COMMERCIO	01557220504	04193220482	ZONA 1
87	Edil Sab 2000 di Noccorini Sabrina	Via del Marzaiolo n. 10/A - 10/B	Nodica	COMMERCIO	01042700508	NCCSRN66E65M082L	ZONA 1
88	IRELM di Cecchi Luisa	Via del Marzaiolo n. 10/A - 12/B	Migliarino	ARTIGIANATO	00145880506	CCCLSU43H48G702F	ZONA 1
89	Marconcini Giancarlo & Figlio e C. Snc	Via del Marzaiolo n. 12	Migliarino	ARTIGIANATO	00956820500	00956820500	ZONA 1
90	FALEGNAMERIA BATTELLI FRANCO DI BATTELLI STEFANO & UMBERTO S.N.C.	Via del Marzaiolo n. 6	Migliarino	ARTIGIANATO	01672910500	01672910500	ZONA 1
91	Idealconfort servizi edili srl	Via del Marzaiolo n. 1	Migliarino	INDUSTRIA	01822390504	01822390504	ZONA 1
92	Morelli Cristiano	Via del Marzaiolo n. 14	Migliarino	ARTIGIANATO	01419490469	MRLCST68T27F035U	ZONA 1
93	Giorgi Fabrizio	Via del Marzaiolo n. 14	Migliarino	ARTIGIANATO	01934230507	GRGFRZ61H14G811Y	ZONA 1
94	Impredil 2000 scrl	Via del Marzaiolo n. 14	Migliarino	ARTIGIANATO	08191411001	08191411001	ZONA 1
95	FIN 2000 SRL	Via del Marzaiolo n. 1	Migliarino	COMMERCIO	01121160509	01121160509	ZONA 1
96	IDEALCOMFORT S.P.A.	Via del Marzaiolo n. 1	Migliarino	COMMERCIO	01426250500	01426250500	ZONA 1
97	Syncro Sistemi srl	Via del Marzaiolo n. 3	Migliarino	SERVIZI	00841670524	00841670524	ZONA 1
98	TOSCO GLASS DI GABBANI FABIO	Via del Marzaiolo n. 4	Migliarino	ARTIGIANATO	014600630500	014600630500	ZONA 1
99	Betti Rodolfo Opere in Ferro	Via del Marzaiolo n. 8	Migliarino	ARTIGIANATO	01301090500	BTTRLF61L01A562Z	ZONA 1

Elenco aziende inserite nelle mappe

100	BENVENUTI VENIERO DI MAURIZIO E MICHELE S.N.C	Via del Marzaiolo n. 2	Migliarino	ARTIGIANATO	00958610503	00958610503	ZONA 1
RIF.	AZIENDA	VIA	LOCALITA'	SETTORE	P.IVA	Codice fiscale	Zonizzazione
101	Marconcini Restauri Srl	Via del Marzaiolo n. 12	Migliarino		01918210509	01918210509	ZONA 1
102	SAV. S.A.S. DI VANNI V.	Autostrada A11 - Firenze mare km 2	Vecchiano	COMMERCIO	01313420505	01313420505	ZONA 1
103	ALL PALLETS di Petti Marco	Via Canapiglia n. 13	Migliarino	ARTIGIANATO	01634430464	PTTMRC 73E 04E 715B	ZONA 2
104	Novalux srl	Via Canapiglia n. 13	Migliarino	INDUSTRIA	0536541204	01170060378	ZONA 2
105	Imaging Systems europe srl	Via Canapiglia n. 5	Migliarino	INDUSTRIA	01843830504	01843830504	ZONA 2
106	I.S.E. srl	Via Canapiglia n. 5	Migliarino	INDUSTRIA	01258750502	01258750502	ZONA 2
107	TECNOTHERMO S.r.l.	Via Canapiglia n. 1	Migliarino	COMMERCIO	00241320506	00241320506	ZONA 2
108	DUEGI srl	Via Canapiglia n. 1	Migliarino	SERVIZI	01175460508	01175460508	ZONA 2
109	L.M. Trasporti di Coman Marian Marius	Via Canapiglia n. 23	Migliarino	ARTIGIANATO	02154070466	CMNMNM80P13Z129D	ZONA 2
110	2F Servizi Soc. Coop.	Via Canapiglia n. 23	Migliarino	INDUSTRIA	01853210506	01853210506	ZONA 2
111	Teletianu Manuela	Via Canapiglia n. 23	Migliarino	ARTIGIANATO	01836780500	TLTMNL67P46Z129S	ZONA 2
112	Pighini alessandro	Via Canapiglia n. 23	Vecchiano	ARTIGIANATO	02097360461	PGHLSN50S07B455C	ZONA 2
113	Giordani Sandro	Via Canapiglia n. 23	Vecchiano	ARTIGIANATO	01793710466	GRDSDR65L08L833I	ZONA 2
114	Marenl srl	Via Canapiglia n. 23	Migliarino	SERVIZI	01586760470	01586760470	ZONA 2
115	Madilo srl	Via Canapiglia n. 23	Migliarino	SERVIZI	01544340472	01544340472	ZONA 2
116	Piemme Express & Logistic Srl	Via Canapiglia n. 23	Migliarino	COMMERCIO	01451600470	01451600470	ZONA 2
117	Martini Dumas spa	Via Canapiglia n. 23	Migliarino	SERVIZI	01383910476	01383910476	ZONA 2
118	Ceam Tirrenica servizi	Via Canapiglia n. 15	Migliarino	INDUSTRIA	01159970498	00945090504	ZONA 2
119	Albateak srl	Via Canapiglia n. 13	Migliarino	INDUSTRIA	01548480498	01548480498	ZONA 2
120	G.G.G. di Giuntoli Giorgio Giuseppe	Via Canapiglia n. 13	Migliarino	ARTIGIANATO	01900750462	GNTGGG52D28E715R	ZONA 2
121	Dinamo srl	Via Canapiglia n. 13	Migliarino	INDUSTRIA	01881080509	01881080509	ZONA 2
122	DIAMANTE INVESTIMENTI SRL	Via Canapiglia n. 3	Migliarino	COMMERCIO	05639650968	05639650968	ZONA 2
123	Polo Nautico Toscano srl	Via Traversagna n. 7	Migliarino	ARTIGIANATO	01549340493	01549340493	ZONA 2
124	ANDREOTTI COMMERCIALE SNC di Andreotti Paolo & C	Via Traversagna snc	Migliarino	COMMERCIO	01624350508	01624350508	ZONA 2
125	Giusti Cold System Srl	Via Traversagna n. 4	Migliarino	ARTIGIANATO	01785690502	01785690502	ZONA 2
126	Commerciale Puccinelli di Puccinelli Inio	Via Traversagna n. 6	Migliarino	COMMERCIO	00078690505	PCCNII44S21L702G	ZONA 2
127	CAR TOSCANA SRL	Via Traversagna n. 7	Migliarino	COMMERCIO	00927330506	00927330506	ZONA 2
128	Polo Nautico Toscano S.r.l.	Via Traversagna n. 7	Migliarino	INDUSTRIA	01549340493	01549340493	ZONA 2
129	Black rock srl	Via Traversagna n. 26	Migliarino	INDUSTRIA	02124740974	02124740974	ZONA 2
130	Automazione & logistica srl	Via Traversagna n. 8	Migliarino	COMMERCIO	01584680472	01584680472	ZONA 2
131	Sigma investimenti srl	Via Traversagna 8 e via della Canapiglia 23	Migliarino	SERVIZI	01202370530	01202370530	ZONA 2
132	Benedetti Giuseppe	Via della Canapiglia, 23	Migliarino	ARTIGIANATO	00266790468	BNDGPP52H27B455T	ZONA 2
133	Abiogen Pharma Spa	Via del Paradiso n. 6	Migliarino	INDUSTRIA	05200381001	05200381001	ZONA 2
134	ZAVI Srl	Via Nuova n. 136	Migliarino	COMMERCIO	01018420503	01018420503	ZONA 2
135	COSTRUZIONI LEANZA ALFIO ANTONIO	Via Nuova n. 90	Migliarino	ARTIGIANATO	01580440491	LNZLNT56H28G371L	ZONA 2
136	ZETAPLAST spa	Via Nuova n. 134	Migliarino	INDUSTRIA	01567160500	01567160500	ZONA 2
137	Zetatrasporti SRL	Via Nuova n. 136	Migliarino	SERVIZI	01811420502	01811420502	ZONA 2
138	ZETASISTEMI srl	Via Nuova n. 136	Migliarino	INDUSTRIA	01863440507	01863440507	ZONA 2
139	Felice Giuseppe	Via Amedeo n. 179	Vecchiano	ARTIGIANATO	0993090505	FLCGPP59S21H428W	ZONA 3
140	DUETI S.N.C	Via Amedeo n. 188 bis	Nodica	ARTIGIANATO	01236210504	01236210504	ZONA 3
141	Baglini Erardo	Via Amedeo snc	Nodica	COMMERCIO	00162280507	BGLRRD46M04L702J	ZONA 3
142	MIRKO GIOIELLI DI MASOTTI FRANCA	Via Provinciale n. 129	Nodica	COMMERCIO	00250510500	MSTFNC47S56L702C	ZONA 3
143	Malfatti Mery di Vatteroni Michele & C Snc	Via Provinciale n. 170	Nodica	COMMERCIO	00957890502	00957890502	ZONA 3
144	CRACIUN VASILE ROMOLUS	Via di Golena n. 11	Migliarino	ARTIGIANATO	01923730509	CRCVLR69E20Z129X	ZONA 3
145	GMA Costruzioni Snc	Via Oberdan n. 43	Nodica	ARTIGIANATO	01642290504	01642290504	ZONA 3
146	TRAINING CENTER di Natynki Marjo Hannele Sas	Via di Pruniccio n. 8	Migliarino	SERVIZI	01817820507	01817820507	ZONA 4
147	Valente Giuseppe - Autofficina e Autosoccorsi	Via Aurelia n. 26	Migliarino	ARTIGIANATO	00319040507	VLNGPP45C24G273Q	ZONA 4
148	Farnesi Fabio ditta individuale	Via Aurelia	Vecchiano	COMMERCIO	01081740506	FRNFBA63R05G702S	ZONA 4
149	Happy Days Snc di Agostini Sara	Via Aurelia	Migliarino	COMMERCIO	01764420509	01764420509	ZONA 4
150	LIANA BENINI (distributore carburanti)	Via Aurelia km 344+300 n. 17	Migliarino	COMMERCIO	01455990505	BNNLNI48M46G088E	ZONA 5
151	BRUNO CECCHI SPA	via Aurelia	Migliarino	COMMERCIO	03033790480	03033790480	ZONA 5
152	SI.VA. Sas	Via Aurelia km 345,080 n. 88	Migliarino	COMMERCIO	01810020501	01810020501	ZONA 5
153	LA TROTA PAZZA S.A.S.	Via Aurelia	Migliarino	COMMERCIO	01783350505	01783350505	ZONA 5
154	Luca Tomei design e interiors	Via Aurelia	Migliarino	SERVIZI	01888030507	TMOLCU75S28G702A	ZONA 5

Elenco aziende inserite nelle mappe

155	EDIL SCAVI SRL	Migliarino Via Aurelia KM 349,500	Migliarino		01457490462	01457490462	ZONA 5
156	F.IN.TRAS. Di Angela Lunardi	Migliarino Via Aurelia KM 349,500	Migliarino		01480110467	LNRNGL54B60L926H	ZONA 5
157	S.E.F.I.T. Srl	Migliarino Via Aurelia KM 349,500	Migliarino		01749850465	01749850465	ZONA 5
158	D & G Srl	Loc. La Costanza	Migliarino	ARTIGIANATO	01610020503	01610020503	ZONA 5
RIF.	**AZIENDA**	**VIA**	**LOCALITA'**	**SETTORE**	**P.IVA**	**Codice fiscale**	**Zonizzazione**
159	M.S.G. Cantiere Navale di Virde G. e Figli Snc	Via della Costanza	Migliarino	ARTIGIANATO	01651380469	01651380469	ZONA 5
160	Euroyacht Srl	Via della Costanza	Migliarino	INDUSTRIA	01709070468	01709070468	ZONA 5
161	SA.SIT.srl	Via della Costanza	Migliarino	SERVIZI	00195870464	00195870464	ZONA 5
162	SERENA S.N.C.	Via Aurelia	Migliarino	COMMERCIO	01179640501	01179640501	ZONA 5

10A02915

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Rossella Scimia, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Rossella Scimia;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più Paesi;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata ha compiuto la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia e che, pertanto, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della conoscenza linguistica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 12 maggio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 5948 del 5 giugno 2009, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota 15 gennaio 2010, prot. n. 341, con la quale l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale per la sola lingua spagnola;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea specialistica in «lingue e letterature moderne - euroamericane (42/S - classe delle lauree specialistiche in lingue e letterature moderne euroamericane) - indirizzo generico» conseguita presso l'Università degli studi dell'Aquila il 9 luglio 2008;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 2008/2009 presso l'Universidad De Almería (Spagna),

posseduto dalla prof.ssa. Rossella Scimia, cittadina italiana nata a L'Aquila il 15 aprile 1983, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, per le classi di abilitazione e di concorso:

45/A - Seconda lingua straniera - spagnolo;

46/A - Lingue e civiltà straniere - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A02781

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 dicembre 2009.

Modalità attuative dei commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007 - Sgravi contributivi sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello - Anno 2009.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, per il triennio 2008-2010, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010;

Visto il terzo periodo della citata disposizione che prevede la concessione, in via sperimentale per il triennio 2008-2010 e nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione di cui alle lettere *a) b)* e *c)* della disposizione medesima, relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;

Visto, in particolare, il comma 68 del citato art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione del precedente comma 67 anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al predetto beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa, prevedendo, a tal fine, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'istituzione di uno specifico Osservatorio;

Visto il «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 che, nella parte relativa all'incentivazione della contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2008, che ha disciplinato la concessione dello sgravio con riferimento all'anno 2008;

Visto l'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali — sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2009 — che, al punto 9, prevede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello;

Considerata l'opportunità di avvalersi dei predetti criteri;

Ravvisata l'esigenza che, ai fini dell'ammissione al beneficio contributivo di cui al comma 67 dell'art. 1 della citata legge n. 247 del 2007, i contratti territoriali devono determinare criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, qualità e altri elementi di competitività, sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità di tutte le imprese del settore;

Considerato che, fermi restando i vigenti criteri assunti dai contratti aziendali e territoriali come indicatori dell'andamento economico delle imprese e dei suoi risultati, occorre pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in materia, onde renderli coerenti con gli obiettivi definiti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007;

Ravvisata la necessità di determinare, nell'ambito del periodo di sperimentazione previsto ai sensi del citato art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per il solo anno 2009 la misura della quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sulla quale è concesso lo sgravio per tale anno;

Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 1955, n. 206 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;

Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi

1. Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Per l'anno 2009, sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere *b)* e *c)* della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. In considerazione del carattere sperimentale dello sgravio di cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno 2010, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate — indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni — può essere rideterminata, per il 2009, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono:

a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) prevedere erogazioni:

1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;

2) correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

È condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei parametri di cui alla lettera *b)*.

4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è concesso quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e

normativi non conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Art. 3.

Procedure

1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.

La domanda deve contenere:

a) i dati identificativi dell'azienda;

b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera *b)* presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al successivo comma 2, e il numero dei lavoratori beneficiari;

e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;

f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;

g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

2. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni.

Art. 4.

Modalità di ammissione

1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avverrà a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.

2. A tal fine, l'Istituto attribuirà a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.

3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, l'INPS - ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse - provvederà all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. L'INPS provvede altresì a comunicare le rislultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Norme finali

1. Con successivo decreto interministeriale, è definita la composizione e sono disciplinate le funzioni dell'Osservatorio istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del citato comma 67 con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e della elaborazione di nuovi e omogenei parametri di misurazione e valutazione dell'andamento economico delle imprese.

2. Dall'attività dell'Osservatorio di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2009

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 178

10A02950

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Colline Teatine».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc e negli elenchi delle vigne Igt e norme aggiuntive;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 1995 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Colline Teatine» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal «Consorzio di tutela vini d'Abruzzo» per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Colline Teatine»;

Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini ad IGT «Colline Teatine» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Colline Teatine» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline Teatine», riconosciuto con decreto ministeriale del 18 novembre 1995 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla vendemmia 2010, i vini ad indicazione geografica tipica «Colline Teatine» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito elenco delle vigne della indicazione geografica tipica «Colline Teatine».

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del D.D. 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato «A» i codici di tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline Teatine».

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con l'indicazione geografica tipica «Colline Teatine» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “Colline Teatine”

Articolo 1
(Denominazioni e vini)

L’indicazione geografica tipica “Colline Teatine” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2
(Base ampelografica)

L’indicazione geografica tipica “Colline Teatine” è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

- rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

- rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Teatine” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

L’indicazione geografica tipica “Colline Teatine” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bombino, Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Garganega, Greco, Malvasia, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

L’indicazione geografica tipica “Colline Teatine” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colline Teatine” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

- il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

- l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Colline Teatine", comprende l'area collinare dell'intero territorio amministrativo dei comuni di Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Filetto, Francavilla al mare, Guardiagrele, Giuliano Teatino, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, S. Giovanni Teatino, San Martino sulla Marruccina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna, in provincia di Chieti.

Articolo 4

(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colline Teatine" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica "Colline Teatine", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal D. m. 2.08.1996, non deve essere superiore a:

- tonnellate 22 per le tipologie bianco, rosso e rosato;

- tonnellate 20 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colline Teatine" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 9,50% vol. per la tipologia bianco;

- 10,00 % vol per le tipologie rosso e rosato;

- 10,50 % vol per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

Articolo 5
(Norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)

I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Teatine" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- "Colline Teatine" bianco 10,00 % vol.;

- "Colline Teatine" rosso e rosato 10,50 % vol.;

- "Colline Teatine" novello 11,00% vol.;

- "Colline Teatine" passito secondo la vigente normativa;

- "Colline Teatine" con specificazione di vitigno/i 11% vol.

Articolo 7
(Etichettatura e designazione)

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica "Colline Teatine" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art.7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l'indicazione geografica tipica "Colline Teatine" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Allegato A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
COLLINE TEATINE AGLIANICO	C058	X	002	2	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE AGLIANICO FRIZZANTE	C058	X	002	2	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE AGLIANICO NOVELLO	C058	X	002	2	C	X	E	0	X
COLLINE TEATINE AGLIANICO PASSITO	C058	X	002	2	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE BIANCO	C058	X	888	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE BIANCO FRIZZANTE	C058	X	888	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE BIANCO PASSITO	C058	X	888	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE BOMBINO BIANCO	C058	X	032	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE BOMBINO BIANCO FRIZZANTE	C058	X	032	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE BOMBINO BIANCO PASSITO	C058	X	032	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE CABERNET FRANC	C058	X	042	2	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE CABERNET FRANC FRIZZANTE	C058	X	042	2	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE CABERNET FRANC NOVELLO	C058	X	042	2	C	X	E	0	X
COLLINE TEATINE CABERNET FRANC PASSITO	C058	X	042	2	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE CABERNET SAUVIGNON	C058	X	043	2	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C058	X	043	2	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C058	X	043	2	C	X	E	0	X
COLLINE TEATINE CABERNET SAUVIGNON PASSITO	C058	X	043	2	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE CHARDONNAY	C058	X	298	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE CHARDONNAY FRIZZANTE	C058	X	298	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE CHARDONNAY PASSITO	C058	X	298	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE CILIEGIOLO	C058	X	062	2	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE CILIEGIOLO FRIZZANTE	C058	X	062	2	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE CILIEGIOLO NOVELLO	C058	X	062	2	C	X	E	0	X
COLLINE TEATINE CILIEGIOLO PASSITO	C058	X	062	2	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE COCOCCIOLA	C058	X	064	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE COCOCCIOLA FRIZZANTE	C058	X	064	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE COCOCCIOLA PASSITO	C058	X	064	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE DUE VITIGNI	C058	X	BIS	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE DUE VITIGNI	C058	X	BIS	2	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE DUE VITIGNI FRIZZANTE	C058	X	BIS	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE DUE VITIGNI FRIZZANTE	C058	X	BIS	2	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE DUE VITIGNI NOVELLO	C058	X	BIS	2	C	X	E	0	X
COLLINE TEATINE DUE VITIGNI PASSITO	C058	X	BIS	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE DUE VITIGNI PASSITO	C058	X	BIS	2	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE FALANGHINA	C058	X	079	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE FALANGHINA FRIZZANTE	C058	X	079	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE FALANGHINA PASSITO	C058	X	079	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE FIANO	C058	X	081	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE FIANO FRIZZANTE	C058	X	081	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE FIANO PASSITO	C058	X	081	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE GARGANEGA	C058	X	092	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE GARGANEGA FRIZZANTE	C058	X	092	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE GARGANEGA PASSITO	C058	X	092	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE GRECO	C058	X	097	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE GRECO	C058	X	097	1	X	X	E	0	X

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
COLLINE TEATINE GRECO FRIZZANTE	C058	X	097	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE GRECO FRIZZANTE	C058	X	097	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE GRECO PASSITO	C058	X	097	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE GRECO PASSITO	C058	X	097	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE MALVASIA	C058	X	MAB	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE MALVASIA FRIZZANTE	C058	X	MAB	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE MALVASIA PASSITO	C058	X	MAB	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE MANZONI BIANCO	C058	X	299	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C058	X	299	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE MANZONI BIANCO PASSITO	C058	X	299	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE MERLOT	C058	X	146	2	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE MERLOT FRIZZANTE	C058	X	146	2	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE MERLOT NOVELLO	C058	X	146	2	C	X	E	0	X
COLLINE TEATINE MERLOT PASSITO	C058	X	146	2	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE MONTONICO BIANCO	C058	X	151	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE MONTONICO BIANCO FRIZZANTE	C058	X	151	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE MONTONICO BIANCO PASSITO	C058	X	151	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE MOSCATO	C058	X	153	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE MOSCATO FRIZZANTE	C058	X	153	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE MOSCATO PASSITO	C058	X	153	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE PASSERINA	C058	X	181	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE PASSERINA FRIZZANTE	C058	X	181	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE PASSERINA PASSITO	C058	X	181	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE PECORINO	C058	X	184	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE PECORINO FRIZZANTE	C058	X	184	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE PECORINO PASSITO	C058	X	184	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE PINOT BIANCO	C058	X	193	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE PINOT BIANCO FRIZZANTE	C058	X	193	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE PINOT BIANCO PASSITO	C058	X	193	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE PINOT GRIGIO	C058	X	194	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C058	X	194	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE PINOT GRIGIO PASSITO	C058	X	194	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE PINOT NERO	C058	X	195	2	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE PINOT NERO FRIZZANTE	C058	X	195	2	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE PINOT NERO NOVELLO	C058	X	195	2	C	X	E	0	X
COLLINE TEATINE PINOT NERO PASSITO	C058	X	195	2	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE PRIMITIVO	C058	X	199	2	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE PRIMITIVO FRIZZANTE	C058	X	199	2	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE PRIMITIVO NOVELLO	C058	X	199	2	C	X	E	0	X
COLLINE TEATINE PRIMITIVO PASSITO	C058	X	199	2	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE RIESLIG	C058	X	RIE	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE RIESLIG FRIZZANTE	C058	X	RIE	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE RIESLIG PASSITO	C058	X	RIE	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE ROSATO	C058	X	999	3	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE ROSATO FRIZZANTE	C058	X	999	3	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE ROSATO NOVELLO	C058	X	999	3	C	X	E	0	X
COLLINE TEATINE ROSSO	C058	X	999	2	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE ROSSO FRIZZANTE	C058	X	999	2	X	X	F	0	X

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
COLLINE TEATINE ROSSO NOVELLO	C058	X	999	2	C	X	E	0	X
COLLINE TEATINE ROSSO PASSITO	C058	X	999	2	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE SANGIOVESE	C058	X	218	2	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE SANGIOVESE FRIZZANTE	C058	X	218	2	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE SANGIOVESE NOVELLO	C058	X	218	2	C	X	E	0	X
COLLINE TEATINE SANGIOVESE PASSITO	C058	X	218	2	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE SAUVIGNON	C058	X	221	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE SAUVIGNON FRIZZANTE	C058	X	221	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE SAUVIGNON PASSITO	C058	X	221	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE SYRAH	C058	X	231	2	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE SYRAH FRIZZANTE	C058	X	231	2	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE SYRAH NOVELLO	C058	X	231	2	C	X	E	0	X
COLLINE TEATINE SYRAH PASSITO	C058	X	231	2	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE TREBBIANO	C058	X	TRE	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE TREBBIANO FRIZZANTE	C058	X	TRE	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE TREBBIANO PASSITO	C058	X	TRE	1	D	X	E	0	X
COLLINE TEATINE VERMENTINO	C058	X	258	1	X	X	E	0	X
COLLINE TEATINE VERMENTINO FRIZZANTE	C058	X	258	1	X	X	F	0	X
COLLINE TEATINE VERMENTINO PASSITO	C058	X	258	1	D	X	E	0	X

10A02750

DECRETO 18 febbraio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2008 concernente la modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1997 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1968 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal «Consorzio Tutela Vino Bardolino Doc» intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7 del sopra citato disciplinare, al fine di consentire il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino», in contenitori alternativi al vetro conformemente alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale 4 agosto 2008;

Visto il parere favorevole della regione Veneto sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 27 e 28 ottobre 2009 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino», in conformità al parere espresso dal citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 7 del disciplinare di produzione della DOC «Bardolino» è integrato con l'aggiunta del seguente comma:

«È consentito inoltre per il confezionamento della tipologia del vino Doc «Bardolino» senza alcuna menzione aggiuntiva l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3 litri.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A02782

DECRETO 18 febbraio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «del Vastese» o «Histonium».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario viti-vinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 1995 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «del Vastese» o «Histonium» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal «Consorzio di tutela vini d'Abruzzo» per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium»;

Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini ad IGT «del Vastese» o «Histonium» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «del Vastese» o «Histonium» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium», riconosciuto con decreto ministeriale del 18 novembre 1995 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011;

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla vendemmia 2010, i vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito elenco delle vigne della indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium».

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del D. D. 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato «*A*» i codici di tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium».

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» é tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica "del Vastese" o "Histonium"

Articolo 1
(Denominazioni e vini)

L'indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2
(Base ampelografica)

L'indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

- rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

- rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

L'indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Garganega, Greco, Malvasia bianca lunga, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

L'indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

- il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

- l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Casalbordino, Carpineto Sinello, Carunchio, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Polutri, San Salvo, Scemi, Vasto, Villalfonsina, in provincia di Chieti.

Articolo 4
(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal D. m. 2.08.1996, non deve essere superiore a:

- tonnellate 24 per le tipologie bianco, rosso e rosato;

- tonnellate 20 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 9,50% vol. per la tipologia bianco;

- 10,00 % vol per le tipologie rosso e rosato;

- 10,50 % vol per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

Articolo 5
(Norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)

I vini ad indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- "del Vastese" o "Histonium" bianco 10,00 % vol.;

- "del Vastese" o "Histonium" rosso e rosato 10,50 % vol.;

- "del Vastese" o "Histonium" novello 11,00% vol.;

- "del Vastese" o "Histonium" passito secondo la vigente normativa;

- "del Vastese" o "Histonium" con specificazione di vitigno/i 11% vol.

Articolo 7
(Etichettatura e designazione)

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art.7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l'indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Allegato A

Posizioni Codici	1-4	5	6-8	9	10	11	12	13	14
DEL VASTESE O HISTONIUM AGLIANICO	C059	X	002	2	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM AGLIANICO FRIZZANTE	C059	X	002	2	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM AGLIANICO NOVELLO	C059	X	002	2	C	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM AGLIANICO PASSITO	C059	X	002	2	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM BARBERA	C059	X	019	2	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM BARBERA FRIZZANTE	C059	X	019	2	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM BARBERA NOVELLO	C059	X	019	2	C	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM BARBERA PASSITO	C059	X	019	2	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM BIANCO	C059	X	888	1	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM BIANCO FRIZZANTE	C059	X	888	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM BIANCO PASSITO	C059	X	888	1	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM CABERNET FRANC	C059	X	042	2	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM CABERNET FRANC FRIZZANTE	C059	X	042	2	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM CABERNET FRANC NOVELLO	C059	X	042	2	C	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM CABERNET FRANC PASSITO	C059	X	042	2	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM CABERNET SAUVIGNON	C059	X	043	2	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C059	X	043	2	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C059	X	043	2	C	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM CABERNET SAUVIGNON PASSITO	C059	X	043	2	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM CHARDONNAY	C059	X	298	1	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM CHARDONNAY FRIZZANTE	C059	X	298	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM CHARDONNAY PASSITO	C059	X	298	1	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM CILIEGIOLO	C058	X	062	2	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM CILIEGIOLO FRIZZANTE	C059	X	062	2	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM CILIEGIOLO NOVELLO	C059	X	062	2	C	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM CILIEGIOLO PASSITO	C059	X	062	2	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM COCOCCIOLA	C059	X	064	1	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM COCOCCIOLA FRIZZANTE	C059	X	064	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM COCOCCIOLA PASSITO	C059	X	064	1	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM DUE VITIGNI	C059	X	BIS	2	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM DUE VITIGNI	C059	X	BIS	1	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM DUE VITIGNI FRIZZANTE	C059	X	BIS	2	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM DUE VITIGNI FRIZZANTE	C059	X	BIS	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM DUE VITIGNI NOVELLO	C059	X	BIS	2	C	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM DUE VITIGNI PASSITO	C059	X	BIS	2	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM DUE VITIGNI PASSITO	C059	X	BIS	1	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM FALANGHINA	C059	X	079	1	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM FALANGHINA FRIZZANTE	C059	X	079	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM FALANGHINA PASSITO	C059	X	079	1	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM FIANO	C059	X	081	1	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM FIANO FRIZZANTE	C059	X	081	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM FIANO PASSITO	C059	X	081	1	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM GARGANEGA	C059	X	092	1	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM GARGANEGA FRIZZANTE	C059	X	092	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM GARGANEGA PASSITO	C059	X	092	1	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM GRECO	C059	X	097	1	X	X	E	0	X

Posizioni Codici	**1-4**	**5**	**6-8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
DEL VASTESE O HISTONIUM GRECO FRIZZANTE	C059	X	097	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM GRECO PASSITO	C059	X	097	1	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM MALVASIA BIANCA LUNGA	C059	X	132	1	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM MALVASIA BIANCA LUNGA FRIZZANTE	C059	X	132	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM MALVASIA BIANCA LUNGA PASSITO	C059	X	132	1	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM MANZONI BIANCO	C059	X	299	1	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C059	X	299	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM MANZONI BIANCO PASSITO	C059	X	299	1	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM MERLOT	C059	X	146	2	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM MERLOT FRIZZANTE	C059	X	146	2	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM MERLOT NOVELLO	C059	X	146	2	C	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM MERLOT PASSITO	C059	X	146	2	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM MONTONICO BIANCO	C059	X	151	1	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM MONTONICO BIANCO FRIZZANTE	C059	X	151	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM MONTONICO BIANCO PASSITO	C059	X	151	1	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM MOSCATO	C059	X	153	1	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM MOSCATO FRIZZANTE	C059	X	153	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM MOSCATO PASSITO	C059	X	153	1	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PASSERINA	C059	X	181	1	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PASSERINA FRIZZANTE	C059	X	181	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PASSERINA PASSITO	C059	X	181	1	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PECORINO	C059	X	184	1	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PECORINO FRIZZANTE	C059	X	184	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PECORINO PASSITO	C059	X	184	1	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PINOT BIANCO	C059	X	193	1	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PINOT BIANCO FRIZZANTE	C059	X	193	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PINOT BIANCO PASSITO	C059	X	193	1	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PINOT GRIGIO	C059	X	194	1	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C059	X	194	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PINOT GRIGIO PASSITO	C059	X	194	1	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PINOT NERO	C059	X	195	2	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PINOT NERO FRIZZANTE	C059	X	195	2	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PINOT NERO NOVELLO	C059	X	195	2	C	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PINOT NERO PASSITO	C059	X	195	2	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PRIMITIVO	C059	X	199	2	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PRIMITIVO FRIZZANTE	C059	X	199	2	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PRIMITIVO NOVELLO	C059	X	199	2	C	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM PRIMITIVO PASSITO	C059	X	199	2	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM RIESLING	C059	X	RIE	1	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM RIESLING FRIZZANTE	C059	X	RIE	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM RIESLING PASSITO	C059	X	RIE	1	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM ROSATO	C059	X	999	3	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM ROSATO FRIZZANTE	C059	X	999	3	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM ROSATO NOVELLO	C059	X	999	3	C	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM ROSSO	C059	X	999	2	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM ROSSO FRIZZANTE	C059	X	999	2	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM ROSSO NOVELLO	C059	X	999	2	C	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM ROSSO PASSITO	C059	X	999	2	D	X	E	0	X

Posizioni Codici	**1-4**	**5**	**6-8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
DEL VASTESE O HISTONIUM SANGIOVESE	C059	X	218	2	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM SANGIOVESE FRIZZANTE	C059	X	218	2	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM SANGIOVESE NOVELLO	C059	X	218	2	C	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM SANGIOVESE PASSITO	C059	X	218	2	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM SAUVIGNON	C059	X	221	1	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM SAUVIGNON FRIZZANTE	C059	X	221	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM SAUVIGNON PASSITO	C059	X	221	1	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM SYRAH	C059	X	231	2	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM SYRAH FRIZZANTE	C059	X	231	2	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM SYRAH NOVELLO	C059	X	231	2	C	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM SYRAH PASSITO	C059	X	231	2	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM TREBBIANO	C059	X	TRE	1	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM TREBBIANO FRIZZANTE	C059	X	TRE	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM TREBBIANO PASSITO	C059	X	TRE	1	D	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM VERMENTINO	C059	X	258	1	X	X	E	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM VERMENTINO FRIZZANTE	C059	X	258	1	X	X	F	0	X
DEL VASTESE O HISTONIUM VERMENTINO PASSITO	C059	X	258	1	D	X	E	0	X

10A02783

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fidiger S.r.l. revisione ed organizzazione aziendale» in breve «Fidiger S.r.l.», in Milano.

Con decreto direttoriale 24 febbraio 2010, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la Società «Fidiger S.r.l. Revisione ed organizzazione aziendale», in breve «Fidiger S.r.l.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese 00849370150, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531, con tassativa esclusione dell'attività di certificazione di conti e bilanci di cui al decreto legislativo n. 88/1992.

10A02785

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Śliwka Szydłowska» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 42 del 19 febbraio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Polonia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «Śliwka Szydłowska».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale per lo Sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A02773

Domanda di registrazione della denominazione «Hessischer Apfelwein», ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 41 del 18 febbraio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria – «Altri prodotti dell'Allegato I (spezie, …)» – «Hessischer Apfelwein».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale per lo Sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Saco VII, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A02753

Domanda di registrazione della denominazione «Lapin Poron Kuivaliha», ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 42 del 19 febbraio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Paliskuntain yhdistys - Finlandia , ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Prodotti a base di carne (cotta, salata, affumicata) - «Lapin Poron Kuivaliha».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Saco VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A02754

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «CORI».

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda dell'ARSIAL - Regione Lazio, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cori»;

Ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2009, presente il funzionario della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CORI"

ART. 1

(Denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata "Cori" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Cori Bianco, Cori Rosso, Cori Bellone, Cori Nero Buono (anche nella versione riserva).

ART.2

(Base Ampelografica)

I vini a denominazione di origine controllata "Cori" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Cori Bianco

- Bellone minimo 50%
- Malvasia del Lazio minimo 20%
- Greco b. minimo 15%

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

Cori Rosso

- Nero Buono minimo 50%
- Montepulciano minimo 20%
- Cesanese di Affile e/o Comune minimo 15%

possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

Cori Bellone

- Bellone minimo 85%

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

Cori Nero Buono

- Nero Buono minimo 85%

possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Cori", deve essere adeguata, entro la decima vendemmia riferita, alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini «Cori», potranno usufruire della denominazione medesima.

ART. 3

(Zona di produzione)

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Cori ed in parte quello di Cisterna.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal punto in cui il confine comunale di Cori attraversa la strada vicinale di Pezze di Ninfa, la linea di delimitazione percorre verso sud questa strada per circa 900 metri e imbocca lo stradone che porta al canale delle acque alte e prosegue per tutto il canale fino a incontrare, dopo aver attraversato il torrente Teppia, il ponte della strada del Castellone; di qui in direzione nord-ovest raggiunge il torrente Teppia all'ansa sita in prossimità della quota 48; risale tale torrente e alla confluenza con il fosso Morillo segue il corso di quest'ultimo fino a raggiungere la strada ferrata della linea Velletri-Terracina. Procede quindi lungo la ferrovia in direzione nord e all'intersezione con il confine di Cori, prendendo verso ovest, segue quest'ultimo fino a ritornare al punto in cui il confine del comune di Cori incrocia la strada vicinale di Pezze di Ninfa.

ART. 4
(Norme per la viticoltura)
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cori» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva (tonn/ettaro)	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Cori Bianco	15	10.5
Cori Rosso	15	11
Cori Bellone	12	11,5
Cori Nero Buono	12	11,5

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi.

La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

ART. 5
(norme per la vinificazione)
Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'articolo 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'articolo 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'aricchimento, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino	Produzione massima di vino hl/ha
Cori Bianco	70%	105
Cori Rosso	70%	105
Cori Bellone	70%	84
Cori Nero buono	65%	78

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75% per le tipologie bianco, rosso e Bellone, e non oltre il 70% per la tipologia Nero Buono, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

ART. 6
(Caratteristiche al consumo)
I vini di cui all'articolo 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
Cori Bianco
- Colore: giallo paglierino più o meno intenso ;

- Odore: caratteristico, gradevole;
- Sapore secco, equilibrato di buona struttura;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- Acidità totale minima: 5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo 16 g/l.

Cori Rosso
- Colore: rosso rubino con riflessi violacei;
- Odore: fragante, armonico, fruttato;
- Sapore: secco, morbido, buona struttura e persistenza;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- Acidità totale minima: 4,5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo 22 g/l.

Cori Bellone
- Colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli ;
- Odore: caratteristico della varietà, gradevole;
- Sapore: secco, equilibrato, sapido;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- Acidità totale minima: 5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo18 g/l.

Cori Nero Buono (anche in versione riserva).
- Colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
- Odore: delicato, caratteristico del vitigno, con sentori di frutta di bosco;
- Sapore: secco, armonico, buona struttura e persistenza;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; (13%vol per la versione riserva);
- Acidità totale minima: 4,5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo 24 g/l.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini – modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

ART. 7

(Etichettatura designazione e presentazione)

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

La tipologia "Cori Nero Buono" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi dalla vendemmia (decorrenza anno vendemmia 1 novembre), e con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% Vol., può fregiarsi della menzione aggiuntiva «Riserva».

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Cori" deve figurare l'annata di produzione delle uve.

ART. 8

(Confezionamento)

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di volume nominale fino a 1,5 litri. È consentito per le sole tipologie "Cori Bellone" e "Cori Nero Buono" l'utilizzo di bottiglie di vetro da 3 litri. E' consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata "Cori" senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri .".

10A02778

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto «Vetmulin 100 mg/g» granulato per uso orale per suini

Decreto n. 21 del 9 febbraio 2010

Procedura decentrata n. BE/V/0023/001/DC

Prodotto medicinale per uso veterinario VETMULIN 100 mg/g granulato per uso orale per suini

Titolare A.I.C.: Società Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat 80 - 2600 Anversa, Belgio

Produttore responsabile rilascio lotti: Officina Biovet JSC sita in Peshtera (Bulgaria), 39 Petar Rakov Street.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 250 g - A.I.C. numero 104141027;

sacco da 1 kg - A.I.C. numero 104141015.

Composizione: ogni g contiene:

principio attivo: tiamulina 82 mg (come idrogenofumarato di tiamulina 100 mg);

eccipienti : così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della dissenteria suina causata da Brachyspira hyodysenteriae.

Tempi di attesa: carne e visceri 7 giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

il mangime, se non consumato entro 24 ore, deve essere sostituito.

Regime di dispensazione:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

10A02775

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Paracillina PS»

Provvedimento n. 20 del 9 febbraio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario PARACILLINA PS, nelle confezioni:

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 100045018;

barattolo da 250 g - A.I.C. n. 100045020;

barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 100045032.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini.

Oggetto: variazione tipo II: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica del periodo di validità dopo prima apertura del prodotto finito come di seguito indicato:

barattolo da 100 g:

validità dopo prima apertura: da 12 mesi a 1 mese;

barattolo da 250 g:

validità dopo prima apertura: da 12 mesi a 3 mesi;

barattolo da 1000 g:

validità dopo prima apertura: da 12 mesi a 9 mesi.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario:

barattolo da 100 g: 1 mese;

barattolo da 250 g: 3 mesi;

barattolo da 1000 g: 9 mesi.

Periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 12 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02776

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bacidox»

Provvedimento n. 28 del 16 febbraio 2010

Premiscela per alimenti medicamentosi per conigli Bacidox.

Confezioni: sacco da 20 Kg - A.I.C. numero 103681019.

Titolare: Dox-Al Italia SpA con sede legale in Milano, Largo Donegani 2 – codice fiscale 02117690152.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB n 2 - Modifica del nome del prodotto.

Variazione tipo II - modifica RCP e foglietto illustrativo.

Al medicinale per uso veterinario suindicato sono apportate le seguenti modifiche:

1) Denominazione : il medicinale in questione è ora denominato «Bacidox BMP»

2) Variazione frase punti 5.3 - 6.6 del RCP e del foglietto illustrativo:

da «I liquami provenienti dagli animali trattati con il medicinale non possono essere utilizzati per scopi agricoli»

a «Le deiezioni degli animali trattati con il medicinale possono essere utilizzate a scopi agricoli dopo un periodo di stoccaggio di 180 giorni».

3) Tempo di attesa : carne e visceri : da 7 giorni a 1 giorno.

Il numero di A.I.C. resta invariato.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02982

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Provvedimento positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni del progetto di Variante al Piano Regolatore Portuale di Fiumicino presentato dall'Autorità Portuale di Roma e del Lazio, in Fiumicino.

Con il decreto n. 0000007 del 16 febbraio 2010 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha disposto il pronunciamento positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito il progetto di Variante al Piano Regolatore Portuale di Fiumicino presentato dall'Autorità Portuale di Roma e del Lazio, con sede in Piazzale Mediterraneo, snc, 00054 Fiumicino.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10 legge 24 novembre 2000, n. 340.

10A02744

AGENZIA DEL DEMANIO

Statuto deliberato dal comitato di gestione il 29 gennaio 2010 e approvato in data 23 febbraio 2010

Art. 1.

Natura giuridica dell'ente e sede

1. L'Agenzia del demanio, di seguito «Agenzia», è un ente pubblico economico, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, di seguito «decreto legislativo n. 300 del 1999». L'Agenzia ha sede in Roma e si articola in strutture centrali e periferiche.

2. L'Agenzia è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne detta gli indirizzi.

3. L'attività dell'Agenzia è regolata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, dal presente statuto e dalle norme del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

4. L'Agenzia adotta propri regolamenti di contabilità e di amministrazione.

Art. 2.

Finalità e compiti

1. L'Agenzia, svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge relativamente ai beni immobili dello Stato, e provvede, tra l'altro, a:

a) definire la loro ottimale composizione nel tempo e tutelarne l'integrità e la corretta utilizzazione, assicurando il soddisfacimento delle esigenze statali, anche attraverso le occorrenti acquisizioni, dismissioni e sdemanializzazioni;

b) assicurare le conoscenze complete ed aggiornate delle loro caratteristiche fisiche e giuridiche;

c) garantire i più alti livelli di redditività e definire e realizzare, anche in collaborazione con gli enti locali, gli interventi finalizzati alla loro valorizzazione;

d) coordinare la programmazione dei loro usi ed impieghi nonché degli interventi edilizi sugli stessi, monitorandone lo stato di attuazione;

e) svolgere tutte le attività connesse e strumentali rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere.

2. L'Agenzia provvede altresì a gestire i beni mobili e immobili e le aziende confiscati alla criminalità organizzata, nonché i veicoli sequestrati e confiscati.

3. L'Agenzia, sulla base di apposite convenzioni, può svolgere le attività di cui al comma 1 nei riguardi di soggetti pubblici e privati, relativamente ai beni immobili di loro proprietà.

4. L'Agenzia, per il perseguimento delle proprie attività, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonché promuovere la costituzione di società, anche con i predetti soggetti, o partecipare a società già costituite.

Art. 3.

Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili strumentali all'attività dell'Agenzia. I beni che costituiscono il patrimonio iniziale sono individuati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore;

b) il comitato di gestione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Direttore

1. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato, regioni, autonomie locali.

2. Il direttore dura in carica per un periodo non superiore a tre anni e può essere rinnovato. La carica di direttore è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

3. Il direttore è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia.

4. Il direttore:

a) rappresenta l'Agenzia e la dirige;

b) presiede il comitato di gestione;

c) propone ed esegue le deliberazioni del comitato di gestione, tenendone informato quest'ultimo;

d) dirige gli uffici dell'Agenzia e le relative attività;

e) definisce, attraverso il regolamento di amministrazione e contabilità, gli impegni di spesa e di stipula che gli uffici dell'Agenzia possono assumere per i contratti di finanziamento esterno di importo, rispettivamente, non superiore a 2,5 milioni euro. Per gli impegni di spesa connessi all'attuazione dell'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tale limite è elevato a 5 milioni di euro;

f) nomina i dirigenti, nonché gli ufficiali roganti e gli ispettori demaniali dell'Agenzia;

g) svolge tutte le altre funzioni ed attività amministrative non espressamente attribuite al Comitato di gestione dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Art. 6.

Comitato di gestione

1. Il comitato di gestione è composto da quattro membri, nonché dal direttore, che lo presiede. In assenza del direttore, il comitato è convocato e presieduto dal componente più anziano di età.

2. I componenti del comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'Agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'Agenzia.

3. I componenti del comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.

4. I componenti del comitato non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori nei quali opera l'Agenzia.

5. Il comitato di gestione delibera:

a) su proposta del presidente del comitato, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia, nonché il bilancio consuntivo, il budget e i piani aziendali;

b) su proposta del presidente del comitato, gli impegni di spesa nonché il ricorso a finanziamenti esterni di importo superiore, rispettivamente, al euro 2,5 milioni. Tale importo è elevato a euro 5 milioni con riferimento agli impegni di spesa connessi all'attuazione dell'art. 2, comma 222, della L. 23 dicembre 2009, n. 191;

c) sulle scelte strategiche aziendali, sulle nomine dei dirigenti apicali dell'Agenzia;

d) su ogni questione relativa al proprio funzionamento;

e) su ogni questione che il direttore dell'Agenzia ritiene di sottoporre al comitato.

6. Il comitato si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno quattro volte l'anno, nonché tutte le volte in cui il presidente del comitato ne effettua la convocazione, ovvero quando ne è fatta richiesta scritta al presidente del comitato dalla maggioranza dei suoi componenti in carica.

7. Il comitato di gestione, su proposta del presidente del comitato, nomina un segretario scelto tra il personale dell'Agenzia.

8. Sono valide le riunioni a distanza del comitato, sempre che, attraverso strumenti che assicurano i collegamenti video ed audio, tutti i componenti possano identificarsi, della loro identificazione venga dato atto a verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso, le riunioni del comitato si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente del comitato, nel quale deve in ogni caso essere anche il segretario.

9. La convocazione del comitato è effettuata, di norma, almeno cinque giorni non festivi prima di quello stabilito per la sua riunione. Nei casi di urgenza mediante comunicazione via telefax, da trasmettersi almeno ventiquattro ore prima del termine fissato per l'adunanza.

10. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti che partecipano alla riunione; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente del comitato.

11. Delle riunioni del comitato è fatto processo verbale, sottoscritto dal presidente del comitato e dal segretario.

12. Alle riunioni del comitato partecipano, senza diritto di voto, i componenti del collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, fra i quali il suo presidente, e da due membri supplenti.

2. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che designa altresì il suo presidente.

3. I componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

4. I componenti del collegio sono scelti tra persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili.

5. Il collegio esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

Art. 8.

Controllo contabile

1. Il controllo contabile dell'Agenzia è esercitato, ai sensi dell'art. 2409-*bis* del codice civile, da una primaria società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia nonché all'albo speciale Consob di cui all'art. 161 del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, individuata a seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, ove ne ricorrano le condizioni.

2. L'incarico di controllo contabile è conferito dal comitato di gestione, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti ed ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

3. La società di revisione esercita le funzioni di cui all'art. 2409-*ter* del codice civile.

4. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le altre disposizioni sul controllo contabile previste dal codice civile.

Art. 9.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

1. Il comitato di gestione nomina, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti, per un periodo non inferiore alla durata in carica del comitato stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve possedere requisiti di onorabilità.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili può essere revocato dal comitato di gestione, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, solo per giusta causa.

5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili decade dall'ufficio per sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal comitato di gestione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

7. Il comitato di gestione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

8. Il direttore dell'Agenzia e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al comma 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Agenzia e, ove sia previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle società incluse nel consolidamento.

Art. 10.

Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia rispettano i principi di imparzialità, efficienza, economicità e trasparenza.

2. L'ordinamento degli uffici è stabilito con determinazione del direttore, che si conforma al regolamento di amministrazione, in coerenza con le esigenze della conduzione aziendale, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i privati, l'economicità e l'efficienza dei servizi.

3. Quando le decisioni relative alla amministrazione, alla vendita, alla provvista e alla manutenzione di immobili riguardino collettività di persone, il direttore può consultare in udienze pubbliche gli interessati prima delle decisioni generali e può renderle pubbliche mediante inserimento nel proprio sito Internet.

Art. 11.

Personale e relazioni sindacali

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato e dal CCNL disciplinante il rapporto di lavoro del personale non dirigente dell'Agenzia sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 27 settembre 2004.

2. L'Agenzia stipula con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente.

Art. 12.

Commissario straordinario

1. In caso di grave violazione di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione, di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri del direttore dell'Agenzia e del comitato di gestione.

2. La nomina è disposta per un periodo di sei mesi e può essere prorogata una sola volta per non oltre sei mesi.

Art. 13.

Bilancio

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) proventi derivanti dai servizi resi a favore dello Stato;

b) i corrispettivi per i servizi resi ad altri soggetti pubblici o privati;

c) altri proventi.

2. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il direttore trasmette al collegio dei revisori dei conti il progetto di bilancio consuntivo, redatto con l'osservanza delle disposizioni del codice civile; il collegio, vista anche la relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, lo esamina entro i 15 giorni successivi alla trasmissione. Successivamente il direttore presenta il progetto di bilancio consuntivo, unitamente all'esito dell'esame compiuto dal collegio dei revisori dei conti ed alla relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, al comitato di gestione per la sua deliberazione. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette il bilancio, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti e del soggetto incaricato del controllo contabile, al Ministro dell'economia e delle finanze per la sua approvazione.

Art. 14.

Norme transitorie

1. L'ente pubblico economico Agenzia del demanio succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici sostanziali e processuali in titolarità dell'Agenzia del demanio alla data della trasformazione.

2. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico dell'Agenzia sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.

3. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico dell'Agenzia, che non abbiano esercitato opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data, mantengono il regime pensionistico di provenienza e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni.

10A02884

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – CNEL – quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007

Il giorno 3 marzo alle ore 18,00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Commissario straordinario Cons. Antonio Naddeo _*firmato*____

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	**Confederazioni sindacali**
CISL FPS_____ **firmato** _____________	CISL__ **firmato** ___________
UIL PA____ **firmato** _______________	UIL__ **firmato** ____________
DIRSTAT ___ **firmato** _____________	CONFEDIRSTAT _ **firmato** __
CIDA UNADIS___ **firmato** ________	CIDA __ **firmato** ___________

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente del CNEL per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007.

ALLEGATO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165 del 2001.

3. Il riferimento al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è riportato nel testo contrattuale come "CNEL" o "Amministrazione".

Art. 2.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa e 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2007 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

3. L'amministrazione destinataria del presente contratto dà attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, ai sensi del comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO II
RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

Art. 3.
Fattispecie di responsabilità dirigenziale

1. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di valutazione della prestazione dei dirigenti venga accertata l'ipotesi di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001, in relazione all'inosservanza delle direttive impartite o al mancato raggiungimento degli obiettivi nella gestione finanziaria, tecnica, organizzativa ed amministrativa, si determina una valutazione non positiva.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in relazione alla gravità dei casi, le amministrazioni adottano, per il personale dirigenziale a tempo indeterminato, una delle seguenti misure:

a) affidamento di un incarico dirigenziale con un valore di retribuzione di posizione immediatamente inferiore, compatibilmente con le disponibilità organiche;
b) revoca dell'incarico e collocamento dei dirigenti a disposizione dei ruoli, di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per un periodo massimo di due anni, secondo la disciplina dell'art. 4 (Collocamento dei dirigenti a disposizione dei ruoli);
c) recesso dal rapporto di lavoro, nei casi di particolare gravità, secondo la disciplina dell'art. 5 (Recesso per responsabilità dirigenziale).

3. Qualora l'incarico dirigenziale sia stato conferito con contratto a termine ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d. lgs. n. 165 del 2001, la valutazione negativa di cui al comma 1, espressa prima della scadenza dell'incarico o al termine dello stesso, comporta:

a) per i dipendenti del CNEL o di altre pubbliche amministrazioni, la risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale e, rispettivamente, la restituzione al profilo di inquadramento ovvero il rientro presso le amministrazioni di appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta;

b) per gli estranei alla pubblica amministrazione la revoca dell'incarico e la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 4.
Collocamento del dirigente a disposizione dei ruoli

1. Il dirigente, secondo la disciplina dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo periodo, può essere collocato a disposizione dei ruoli, per una durata massima di due anni.

2. Durante il periodo di collocamento a disposizione dei ruoli, di cui al comma 1, il dirigente interessato ha diritto al solo trattamento economico stipendiale di cui agli artt. 18 e 21 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima e seconda fascia); nello stesso periodo il dirigente è tenuto ad accettare eventuali incarichi dirigenziali proposti dall'amministrazione di appartenenza. L'ingiustificata mancata accettazione dell'incarico comporta il recesso da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 5 (Recesso per responsabilità dirigenziale).

3. L'accettazione del nuovo incarico di cui al comma 2, determina il venire meno del collocamento a disposizione disposto ai sensi del comma 1 ed al dirigente sono corrisposte la retribuzione di posizione e quella di risultato ad esso relative.

4. Prima della scadenza del periodo massimo di due anni di collocamento a disposizione, può trovare applicazione la disciplina della risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 40 (risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) del CCNL del 19 gennaio 2007; in tal caso l'importo della indennità supplementare di cui al comma 2, dello stesso art. 40, non può superare un valore corrispondente a 12 mensilità del solo stipendio tabellare. Tale importo non è pensionabile e non è utile ai fini del trattamento di fine servizio e di quello di fine rapporto.

Art. 5.
Recesso per responsabilità dirigenziale

1. La responsabilità particolarmente grave, accertata con le procedure di valutazione adottate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, costituisce giusta causa di recesso. La responsabilità particolarmente grave è correlata ad una delle seguenti ipotesi, da applicare in via alternativa:

   a) al mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali del CNEL, previamente individuati nei documenti di programmazione e formalmente assegnati al dirigente;

   b) alla inosservanza delle direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati di rilevante interesse.

L'annullamento delle predette procedure di accertamento della responsabilità fa venir meno il recesso.

2. Prima di formalizzare il recesso, il CNEL contesta per iscritto l'addebito convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'amministrazione, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 165 del 2001.

CAPO II

NORME DISCIPLINARI
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Art. 6.
Principi generali

1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Pubbliche Amministrazioni, sono stabilite specifiche forme di responsabilità disciplinare per i dirigenti nonché il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele per il dirigente medesimo.
2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che viene accertata secondo le procedure definite nell'ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente.

3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all'art. 55, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.
4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 28 novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, tale codice viene allegato al presente CCNL (Allegato 1).

Art. 7.
Obblighi del dirigente

1. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione delle amministrazioni e di conseguimento di elevati *standard* di efficienza ed efficacia delle attività e dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
3. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano il CNEL verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
4. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dirigente deve in particolare:
   a) assicurare il rispetto della legge, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dal CNEL e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
   b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
   c) nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all'interno del CNEL con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all'immagine del CNEL;
   d) nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al ruolo di dirigente pubblico, organizzando ed assicurando il tempo di lavoro e la presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato;
   e) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi;
   f) sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l'attivazione dell'azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;

g) informare il CNEL, di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
h) astenersi dal chiedere e dall'accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore.

5. Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, nonché protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro.

Art. 8.
Sanzioni e procedure disciplinari

1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell'art. 7 (Obblighi del dirigente), secondo la gravità dell'infrazione ed in relazione a quanto previsto dall'art. 9 (Codice disciplinare), previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

   a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00;
   b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 9 (Codice disciplinare);
   c) licenziamento con preavviso;
   d) licenziamento senza preavviso.

2. Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme ed i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art.55-bis del D.Lgs. n.165 del 2001.

3. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

4. I provvedimenti cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.

Art. 9.
Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:
- la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio del CNEL o con l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
- l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell'ambito dei medesimi commi.

3. Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00, si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:

   a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.165 del 2001;
   b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice del CNEL, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
   c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
   d) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente al CNEL di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
   e) violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso, purché di modico valore;
   f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per il CNEL o per gli utenti;
   g) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all' Amministrazione.
   h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies del D.Lgs. n. 165 del 2001.

   L'importo delle ritenute per la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio dell'Amministrazione.

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art.55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall'art.55-sexies, comma 3, e dall'art. 55-septies, comma 6, del D.Lgs. n.165 del 2001.

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
   a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6, e 7, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;

b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti del CNEL salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n. 300 del 1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett.b) del D.Lgs.n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;
f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza del CNEL o ad esso affidati;
g) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno al CNEL o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7;
h) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
j) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge n. 69 del 2009.

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
   1) con preavviso per:
      a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett.b) e c) del D.Lgs. n.165 del 2001;
      b) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio;
   2) senza preavviso per:
      a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165 del 2001;
      b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 11 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
      c) condanna, anche non passata in giudicato, per:
         1. i delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell'art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;
         2. gravi delitti commessi in servizio;
         3. delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
      d) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;

e) recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.

10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all'art. 7 (Obblighi del dirigente) quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

11. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CNEL, secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165 del 2001.

12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.lgs. n. 150 del 2009 si applicano dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 10.
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Il CNEL, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento.

2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 11.
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che il CNEL non proceda direttamente ai sensi dell'art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).

2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora il CNEL disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell'art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).

3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000. E'fatta salva l'applicazione dell'art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), qualora il CNEL non disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).

4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), qualora il CNEL non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).

5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica comunque quanto previsto dall'art. 12 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

6. Ove il CNEL proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 9, comma 9, punto 2, (Codice disciplinare) la sospensione del dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), il CNEL ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività del CNEL stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dell'art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).

7. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettanti, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbia titolo.

8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 2, secondo periodo, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

Art. 12.
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 55-ter, del D.Lgs.n.165 del 2001.

2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il "fatto non sussiste" o "non costituisce illecito penale" o che "l'imputato non lo ha commesso", l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'art. 55-ter, comma 4.

3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 9, comma 9, punto 2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il "fatto non sussiste" o "non costituisce illecito penale" o che "l'imputato non lo ha commesso", ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l'amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all'affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.

4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli.

5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

Art. 13.
La determinazione concordata della sanzione

1. L’autorità disciplinare competente ed il dirigente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.

2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

3. L’autorità disciplinare competente o il dirigente può proporre all’altra parte, l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. n.165 del 2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del dirigente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell’art.55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dirigente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dirigente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente.

8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art.55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.

9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.

Art. 14.
Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato

1. Il CNEL, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l'illegittimità o la ingiustificatezza, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra su sua richiesta, con il conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Al dirigente spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto nel periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento.
2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 15.
Indennità sostitutiva della reintegrazione

1. Il CNEL o il dirigente possono proporre all'altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all'art. 14 (Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato), il pagamento a favore del dirigente di un'indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.

2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:

- 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
- 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
- 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.

3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione di quella di risultato.

4. Il dirigente che accetti l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l'autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell'indennità supplementare, il CNEL non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Il dirigente che abbia accettato l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza che ha dichiarato l'illegittimità o la ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato.

6. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL.

CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 16.
Clausole speciali

1. Il comma 2 dell'art. 34 (Mobilità) del CCNL del 19 gennaio 2007 è sostituito dal seguente:

"2.Laddove il dirigente abbia chiesto l'attribuzione di un diverso incarico presso l'amministrazione e la stessa l'abbia negato, all'atto del conferimento di un nuovo incarico o del rinnovo di quello precedentemente ricoperto, il medesimo dirigente ha la facoltà di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli di un'altra amministrazione pubblica disponibile al conferimento di un incarico coerente con la professionalità posseduta dal dirigente. Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza è sostituito da un preavviso di quattro mesi".

2. L'art. 35 (Accordi di mobilità) del CCNL del 19 gennaio 2007 è integrato dal seguente comma:

"9-bis. Non può costituire causa di recesso l'esigenza organizzativa e gestionale nelle situazioni di esubero; in tali situazioni si applicano prioritariamente le vigenti procedure di mobilità, ivi comprese quelle previste dal presente articolo ".

3. All'art. 66, comma 1, (Responsabilità civile e patrocinio legale) del CCNL del 19 gennaio 2007 è aggiunto il seguente paragrafo:
"Tale assicurazione non può essere diretta alla copertura di danni erariali che i dirigenti potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità amministrativo - contabile."

4. Il comma 3 dell'art. 66 (Responsabilità civile e patrocinio legale) del CCNL del 19 gennaio 2007 è così sostituito:

"3. Ciascuna amministrazione, sentite le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, stipula, salvo quanto eventualmente previsto dagli ordinamenti delle Amministrazioni, polizze con la società di assicurazione, selezionata sulla base della vigente normativa. Il dirigente che voglia aumentare i massimali o stipulare una polizza su base volontaria è tenuto a sottoscrivere un autonomo contratto di assicurazione distinto rispetto a quello stipulato dall'Amministrazione, con oneri a proprio carico".

Art. 17.
Permessi sindacali

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 del DM 23 febbraio 2009, il contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a 90 minuti l'anno per dipendente in servizio a tempo indeterminato, è ridotto del 15%, a decorrere dal 1° luglio 2009.

2. In applicazione del comma 1, il nuovo contingente complessivo dei permessi sindacali per il personale dirigente del CNEL, a decorrere dal 1° luglio 2009, è pari a 76 minuti e 30 secondi annui per dipendente in servizio.

3. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 sono ripartiti tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate dall'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.

4. I dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari per l'espletamento del loro mandato, sono individuati nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo al CNEL di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.

6. Il CNEL comunica trimestralmente alle associazioni sindacali il numero di ore di permesso utilizzate. In caso di superamento del contingente di permessi assegnato l'Ente provvede immediatamente a darne notizia all'organizzazione sindacale interessata.

7. L'associazione sindacale che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.

8. Nel caso in cui, comunque, le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, il CNEL compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto previsto dell'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007.

9. Il CNEL è tenuto ad individuare il responsabile del procedimento dell'invio dei dati al Dipartimento della funzione pubblica nei termini legislativi e contrattuali previsti. La mancata trasmissione dei dati entro i termini sopra indicati costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento. Qualora l'Amministrazione non ottemperi, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 5, oppure conceda ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali, sarà direttamente responsabile del danno eventualmente conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 8.

10. Le informazioni sono trasmesse esclusivamente attraverso il sito web dedicato a GEDAP e, una volta osservate le modalità fissate dall'art. 15 del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 4 del CCNQ del 24 settembre 2007, sono da considerarsi definitive decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione alle associazioni sindacali dei dati a consuntivo, e non sono soggette a variazioni successivamente all'avvio, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007.

TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I
Trattamento economico dirigenti I fascia

Art. 18.
Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi dell'art. 2, comma 2, del CCNL del 19 gennaio 2007 – biennio economico 2004/2005 – nella misura lorda di € 51.329,04 comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

- dal 01/01/2006 di € 53,56 ;
- rideterminato dal 01/01/2007 in € 180,85.

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1° gennaio 2007 è rideterminato in € 53.680,09 per 13 mensilità.

3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 48 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 19 gennaio 2007 è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 33.134,63 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità.

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento.

5. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

Art. 19.
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 18 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Art. 20.
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia

1. Il fondo di cui all'art. 51 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) del CCNL del 19 gennaio 2007 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2005 relativo ai dirigenti di prima fascia:

- 2,89% a decorrere dal 01/01/2007;
- rideterminato in 3,28% a decorrere dal 31/12/2007.

2. Le risorse di cui al precedente comma concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definita ai sensi dell'art. 18, comma 3 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) e per la parte che residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.

CAPO II
Trattamento economico dirigenti II fascia

Art. 21.
Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia, definito ai sensi dell'art. 5, comma 2, del CCNL 19 gennaio 2007 – biennio economico 2004/2005 – nella misura lorda di € 40.129,98 comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

- dal 01/01/2006 di € 21,83;
- rideterminato dal 01/01/2007 in € 141,386.

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 01/01/2007 è rideterminato in € 41.968,00 per 13 mensilità.

3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 48 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 19 gennaio 2007 è rideterminata a decorrere dal 01/01/2007 in € 11.778,61 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento.

Art. 22.
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 21 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di un incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Art. 23.
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia

1. Il fondo di cui all'art. 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia) del CCNL del 19 gennaio 2007 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2005 relativo ai dirigenti di seconda fascia:

- 2,39% a decorrere dal 01/01/2007;
- rideterminato in 2,78% a decorrere dal 31/12/2007.

2. Le risorse di cui al precedente comma concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definita ai sensi dell'art. 21, comma 3 (Trattamento fisso per i dirigenti di seconda fascia) e, per la parte che residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.

Art. 24.
Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali

1. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un minimo di € 11.778,61, che costituisce la parte fissa di cui all'art. 21, comma 3, (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) del presente CCNL, a un massimo di € 45.348,31.

Art. 25.
Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali

1. Ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata dell'incarico, la retribuzione stabilita per i dirigenti di prima fascia ai sensi dell'art. 18 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia), fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.

CAPO III
TRATTAMENTO ACCESSORIO

Art. 26.
Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia

1. Al fine di sviluppare, all'interno delle amministrazioni, l'orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti di seconda fascia sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art. 23 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia), comunque in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilità.

2. Le somme destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.

3. L'importo annuo individuale della componente di risultato di cui al presente articolo non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensività.

Art. 27.
Criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia

1. Il CNEL definisce i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia anche attraverso apposite previsioni nei contratti individuali di ciascun dirigente. Nella definizione dei criteri, il CNEL deve prevedere che la retribuzione di risultato debba essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione, previsti dalle vigenti disposizioni.

2. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e sul livello di capacità manageriale dimostrata nella realizzazione degli stessi, misurati con le procedure di valutazione previste dalle vigenti disposizioni. Nell'ottica di garantire un'effettiva premialità, tale componente retributiva è articolata in livelli di merito, non inferiori a tre, graduati mediante l'applicazione di specifici parametri da definirsi nella contrattazione integrativa, che garantiscano una adeguata differenziazione degli importi.

3. Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente ed al fine di incentivare il collegamento tra il sistema di valutazione delle prestazioni e l'erogazione del trattamento accessorio, il contratto integrativo determina le quote di personale da collocare nei livelli di merito ivi indicati, prevedendone un'effettiva graduazione, improntata a criteri di selettività e premialità. Il personale

da collocare nella fascia più elevata, comunque non superiore ad una quota pari al 30%, viene individuato, oltre che in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, anche in relazione ad esiti eccellenti o comunque molto positivi nella valutazione delle competenze organizzative e delle capacità direzionali dimostrate.

4. Le norme di cui ai commi 2 e 3 si applicano, in via transitoria e sperimentale, nelle more dell'attuazione del D.Lgs. n. 150 del 2009.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Art. 28.
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente contratto restano ferme le disposizioni contenute nel CCNL del 19 gennaio 2007.

2. Le disposizioni del presente CCNL sono applicate nel rispetto della normativa contenuta nel d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e di quella adottata in attuazione del medesimo, che sono comunque fatte salve.

Art. 29.
Disapplicazioni

Sono disapplicate le seguenti disposizioni:

- con riferimento all'art. 5 (Recesso per responsabilità dirigenziale): l'art. 41 del CCNL del 19 gennaio 2007;
- con riferimento all'art. 12 (Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare): l'art. 45 del CCNL 19 gennaio 2007;
- con riferimento all'art. 14 (Indennità sostitutiva della reintegrazione): l'art. 43 del CCNL del 19 gennaio 2007;
- con riferimento all'art. 24 (Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali): l'art. 8, comma 3, del CCNL del 19 gennaio 2007 – biennio economico 2004/2005;
- con riferimento all'art. 25 (Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali): l'art. 56 del CCNL del 19 gennaio 2007;
- con riferimento agli artt. 26 (Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia) e 27 (Criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia): l'art. 57 del CCNL del 19 gennaio 2007.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In riferimento all'art. 14 le parti, si danno reciprocamente atto, che in conformità ai principi generali in materia, nel caso di reintegra in soprannumero del dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato, la posizione soprannumeraria dovrà essere riassorbita a seguito delle eventuali cessazioni dal servizio al momento del loro verificarsi.

ALLEGATO *1*

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 1.
(Disposizioni di carattere generale)

1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.

2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.

3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

Art. 2.
(Principi)

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.

6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

Art. 3.
(Regali e altre utilità)

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

Art. 4.
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.

2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Art. 5.
(Trasparenza negli interessi finanziari.)

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:

a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

Art. 6.
(Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.

Art. 7.
(Attività collaterali)

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.

3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

Art. 8.
(Imparzialità)

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.

Art. 9.
(Comportamento nella vita sociale)

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 10.
(Comportamento in servizio)

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.

4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

Art. 11.
(Rapporti con il pubblico)

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.

5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli *standard* di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

Art. 12.
(Contratti)

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

Art. 13.
(Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)

1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.

10A02945

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-058) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.